

PIANO DI GESTIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

Parte IV **Norme Tecniche di Attuazione**

Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio

Staff Progettuale

Roberto Cimatti – Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio

Cristian Silvestroni (Responsabile del procedimento) - Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio

Vladimiro Alberti – Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio

Gabriele Landi – Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio

Miranda Montanari – Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio

Rita Rasi – Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio

Daniela Valmori – Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio

Michela Valenti – Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio

Anna Mondini – Servizio Pianificazione Territoriale

Tecla Mambelli – Servizio Pianificazione Territoriale

Marcello Turrone – Servizio Pianificazione Territoriale

Giuseppe Saccone – Servizio Infrastrutture varie, Mobilità, Trasporti e Gestione strade Forlì

Marco Cortini – Servizio Agricoltura e Spazio Rurale

Mara Valdinosi – Servizio Programmazione, Artigianato, Commercio, Turismo e Statistica

Consulenza

ARPA – Azienda Regionale Prevenzione e Ambiente

Sezione Provinciale di Forlì-Cesena Servizio Sistemi Ambientali

Entropia s.n.c. – via F. Corridoni n. 3 – Recanati (MC)

Collaborazioni

Luca Mancini

Maicol Mercuriali

Alessandra Ghetti

SOMMARIO

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
TITOLO I - Finalità, oggetti, elaborati costitutivi ed efficacia del Piano	6
Art. 1 – Finalità	6
Art. 2 – Contenuti generali del P.G.Q.A.	6
Art. 3 – (Prescrizioni) Obiettivi di qualità ambientale	7
Art. 4 – Definizione degli ambiti territoriali	8
Art. 5 – Elaborati costitutivi del P.G.Q.A.	9
Art. 6 – Salvaguardia del P.G.Q.A.	9
Art. 7 – Validità ed efficacia del P.G.Q.A.	9
Art. 8 – Programma Generale delle Azioni del Piano e Programmi annuali	10
Art. 9 – La Conferenza dei Sindaci	11
Art. 10 – Monitoraggio del Piano.....	11
Art. 11 – Aggiornamento del Programma Generale delle azioni di Tutela e Risanamento.....	12
Art. 12 – Efficacia e rapporti con altri strumenti di pianificazione e programmazione	12
Art. 13 – (Indirizzi) Contenuti necessari degli atti di pianificazione urbanistica comunale.....	13
Art. 14 – (Indirizzi) Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale dei piani	14
Art. 15 – (Indirizzi) Requisiti degli insediamenti residenziali, terziari e produttivi.....	14
Art. 16 – (Prescrizioni) Monitoraggio della qualità dell’aria ed inventario delle emissioni	15
PARTE II – IL PIANO DI RISANAMENTO PER LA ZONA A.....	16
TITOLO II - Finalità, ambito di applicazione ed obiettivi.....	16
Art. 17 – Finalità	16
Art. 18 – Zone di applicazione	16
Art. 19 – Obiettivi per il risanamento	16
TITOLO III – Disposizioni per la mobilità sostenibile	17
Art. 20 – Obiettivi del Piano in merito al sistema della mobilità	17
Art. 21 – Emissioni dovute al traffico su infrastrutture (autostrada A14, superstrada E45 e strade statali) non di competenza della Provincia e dei Comuni	18
Art. 22 – Azioni di stimolo verso la Regione e il Governo	18
TITOLO IV – Mobilità sostenibile: disposizioni per ridurre il traffico motorizzato privato	19
Art. 23 – Strumenti di pianificazione della mobilità di carattere provinciale.....	19
Art. 24 – (Direttiva) Strumenti di pianificazione della mobilità di carattere comunale	20
Art. 25 – (Indirizzi) Obiettivi riguardo al trasporto pubblico locale su gomma.....	20
Art. 26 – (Direttiva) Trasporto pubblico locale su gomma: potenziamento dell’offerta.....	21
Art. 27 – (Direttiva) Trasporto pubblico locale su gomma: interventi per qualificazione del servizio in termini di velocità, comodità, sicurezza e attenzione all’utente	21
Art. 28 – (Indirizzi) Trasporto pubblico locale su gomma: politiche tariffarie per incentivare un maggior utilizzo.....	22
Art. 29 – (Direttiva) Trasporto pubblico locale su ferro: interventi per un maggior utilizzo del trasporto ferroviario	23
Art. 30 – (Direttiva) Gestione della mobilità sistematica casa-lavoro e casa-scuola.....	23
Art. 31 – (Indirizzi) Riduzione della pervasività del traffico privato all’interno dei centri urbani	24
Art. 32 – (Direttiva) Moderazione e controllo del traffico privato.....	24
Art. 33 – (Direttiva) Mobilità ciclopedonale.....	25

TITOLO V – Mobilità sostenibile: disposizioni per ridurre l’impatto ambientale del parco veicolare (privato e pubblico) e delle arterie della viabilità	25
Art. 34 – (Indirizzi) Veicoli privati a basso impatto: a carburanti meno inquinanti, filtri antiparticolato, veicoli elettrici	25
Art. 35 – (Prescrizioni) Controllo annuale dei gas di scarico (bollino blu).....	26
Art. 36 – (Prescrizioni) Utilizzo di mezzi a basso impatto per il trasporto pubblico locale.....	26
Art. 37 – (Prescrizioni) Riconversione delle flotte pubbliche	26
Art. 38 – (Direttiva) Riconversione delle flotte delle aziende di gestione dei servizi pubblici	26
Art. 39 – (Direttiva) Veicoli per la gestione dei rifiuti.....	27
Art. 40 – (Direttiva) Appalti pubblici.....	27
Art. 41 – (Direttiva) Barriere arboree lungo le arterie della viabilità.....	27
TITOLO VI - Disposizioni per l’edilizia sostenibile.....	28
Art. 42 – Obiettivi del Piano di Risanamento in merito all’edilizia sostenibile	28
Art. 43 – (Direttiva) Adeguamento dei R.U.E. con l’introduzione di requisiti obbligatori e facoltativi per l’uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche	28
Art. 44 – (Direttiva) Certificazione energetica degli edifici.....	30
Art. 45 – (Indirizzi) Concorso provinciale per gli edifici con maggiore rendimento energetico	30
Art. 46 – Combustibili per il riscaldamento	31
Art. 47 – (Prescrizioni) Controllo degli impianti termici	31
Art. 48 – (Direttiva) Impianti solari termici	32
Art. 49 – (Indirizzi) Realizzazione di reti di teleriscaldamento	32
Art. 50 – (Prescrizioni) Impianti termici negli edifici pubblici.....	33
Art. 51 – (Indirizzi) Costituzione di un “portafoglio energetico” per interventi sull’edilizia popolare	33
TITOLO VII - Disposizioni riguardo alle attività produttive e aziende di servizi	33
Art.52 – Obiettivi del Piano in merito al sistema delle attività produttive e le aziende di servizi.....	33
Art. 53 – (Indirizzi) Procedure di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs 152/2006): revisione dei limiti di emissione con criteri omogenei in ambito regionale	34
Art. 54 – (Indirizzi) Autorizzazione per le emissioni in atmosfera.....	34
Art. 55 – (Prescrizioni) Valutazione di impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale.....	36
Art. 56 – Combustibili utilizzati nei processi produttivi	37
Art. 57 – (Indirizzi) Contenimento dei consumi energetici del sistema produttivo	37
Art. 58 – (Indirizzi) Consumo di solventi e preparati contenenti solventi (C.O.V)	38
Art. 59 – (Indirizzi) Emissioni diffuse in attività che generano polveri.....	38
Art. 60 – (Indirizzi) Emissioni delle nuove aree produttive: requisiti delle aree ecologicamente attrezzate	39
Art. 61 – (Direttiva) Emissioni delle nuove aree produttive: barriere arboree	40
Art. 62 – (Indirizzi) Localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia	40
Art. 63 – (Indirizzi) Riduzione delle emissioni dei mezzi agricoli e delle macchine da cantiere.....	41
Art. 64 – (Indirizzi) Buone pratiche agricole per la riduzione delle emissioni atmosferiche	41
Art. 65 – (Indirizzi) Caratterizzazione e riduzione delle emissioni di polveri delle attività zootecniche.....	42
TITOLO VIII - Disposizioni riguardo alla logistica delle merci.....	42
Art. 66 – (Direttiva) Provvedimenti regolatori per il traffico merci in ambito urbano.....	42
Art. 67 – (Indirizzi) Trasporto delle merci su ferro.....	43
Art. 68 – (Prescrizioni) Copertura dei trasporti pulverulenti.....	43
TITOLO IX – Disposizioni per l’informazione, comunicazione, educazione ambientale e formazione.....	43
Art. 69 – Obiettivi del Piano in merito ad informazione, comunicazione, educazione ambientale e formazione....	43
Art. 70 – (Prescrizioni) Informazione sulla qualità dell’aria	43
Art. 71 – Informazioni sanitarie sui possibili rischi alla salute	44
Art. 72 – (Prescrizioni) Informazione nelle situazioni di emergenza: superamento delle soglie di informazione e di allarme per l’ozono (art. 5 D.Lgs. 183/2004) e situazioni critiche per il PM ₁₀	44

Art. 73 – (Indirizzi) Comunicazione per favorire una mobilità sostenibile.....	45
Art. 74 – (Indirizzi) Piani di comunicazione e marketing a supporto di interventi di potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL)	46
Art. 75 – (Direttiva) Integrazione nei Piani per la Salute (P.p.S) del tema della qualità dell’aria.....	46
Art. 76 – (Indirizzi) Educazione ambientale	46
Art. 77 – (Indirizzi) Coinvolgimento ed informazione dei cittadini.....	47
Art. 78 – (Indirizzi) Formazione per gli amministratori e i tecnici delle strutture pubbliche.....	47

PARTE III – IL PIANO DI MANTENIMENTO PER LA ZONA B 48

TITOLO X - Finalità, ambito di applicazione ed obiettivi	48
Art. 79 – Finalità	48
Art. 80 – Zone di applicazione	48
Art. 81 – Obiettivi per il mantenimento	48
Art. 82 – Disposizioni per la mobilità sostenibile	48
Art. 83 – Disposizioni per l’edilizia sostenibile	48
Art. 84 – Disposizioni riguardo alle attività produttive e le aziende di servizi	48
Art. 85 – Disposizioni per l’informazione, comunicazione ed educazione ambientale e per la formazione.	49

PARTE IV – IL PIANO DI AZIONE PER L’AGGLOMERATO R11..... 50

TITOLO XI – Finalità, ambito di applicazione ed obiettivi.....	50
Art. 86 – Finalità	50
Art. 87 – Zone di applicazione.....	50
Art. 88 – (Prescrizioni) Contenuti del Piano di Azione.....	50

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - Finalità, oggetti, elaborati costitutivi ed efficacia del Piano

Art. 1 – Finalità

Il Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (di seguito P.G.Q.A.), che costituisce piano settoriale a valenza territoriale ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 20/2000, è lo strumento di pianificazione con il quale la Provincia attua i principi definiti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, in coerenza con quanto previsto dagli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in materia di tutela della salute e dell'ambiente. In particolare il P.G.Q.A. persegue i seguenti obiettivi:

- 1) conoscere e valutare lo stato della qualità dell'aria ambiente sul territorio provinciale;
- 2) disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche;
- 3) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi in relazione agli obiettivi stabiliti dalla normativa di settore al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.

Il Piano si attiene ai seguenti principi generali:

- a) il miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;
- b) la coerenza delle misure adottate nel piano con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali o derivanti dalla normativa comunitaria;
- c) l'integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, per assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;
- d) la modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualità dell'aria;
- e) l'utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato;
- f) la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;
- g) la previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione, monitoraggio, per assicurare la migliore applicazione delle misure individuate.

Art. 2 – Contenuti generali del P.G.Q.A.

Il P.G.Q.A. è redatto secondo la normativa vigente e, in particolare, secondo le disposizioni di cui all'art. 122 della L.R. 21/4/1999 n.3, degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 4/8/1999 n.351, del D.M. 2/4/2002 n.60, del D.M. 1/10/2002 n.261, degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 21/5/2004 n. 183, nonché sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2001 n. 804, come modificata con Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2004 n. 43.

In conformità alla sua natura giuridica di piano settoriale a valenza territoriale, il P.G.Q.A. è redatto

in coerenza con quanto previsto dalla L.R. n. 20/2000 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 2005, n. 176. Attraverso il presente Piano, la Provincia esercita, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) della norma regionale predetta, le funzioni attinenti alla cura di interessi di livello provinciale nel settore della qualità dell'aria.

Il P.G.Q.A. individua e disciplina:

a) le zone del territorio provinciale aventi caratteristiche simili di qualità dell'aria, in termini di superamenti dei valori limite, tipi di sorgenti emissive e caratteristiche climatologiche o topografiche:

- Zona A, costituita dal territorio dove c'è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme e nella quale si applica il Piano di Risanamento per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 04/08/1999, n. 351;
- Zona B, costituita dal territorio dove i valori della qualità dell'aria sono inferiori al valore limite e nella quale si applica il Piano di Mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite ai sensi dell'art. 9. del D.Lgs. 04/08/1999, n. 351;
- Agglomerato R11, costituito dalla porzione di Zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento dei valori limite e/o delle soglie di allarme e nel quale si applica il Piano di Azione contenente le azioni da attuare nel breve termine, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e/o delle soglie di allarme ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 04/08/1999, n. 351;

b) le misure per assicurare:

- nella Zona A il risanamento della qualità dell'aria con il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti attraverso l'applicazione delle azioni che costituiscono il Piano di risanamento per la Zona A;
- nella Zona B il mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite attraverso l'applicazione delle azioni che costituiscono il Piano di Mantenimento per la Zona B;
- nell'Agglomerato R11 la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme (episodi acuti) attraverso l'applicazione delle azioni che costituiscono il Piano di Azione per l'Agglomerato R11.

Art. 3 – (Prescrizioni) Obiettivi di qualità ambientale

Ai sensi del D.Lgs. 4/8/1999, n.351 e del D.M. 2/4/2002, n.60, deve essere garantito in tutto il territorio provinciale il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria (verificato sulla base della valutazione di cui all'art.6 del D.Lgs. 4/8/1999, n.351) per gli inquinanti di seguito elencati a partire dalla data indicata:

SO₂ biossido di zolfo

Valore limite orario per la protezione della salute umana	1 gennaio 2005
Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana	1 gennaio 2005
Valore limite per la protezione degli ecosistemi	19 luglio 2001

NO₂ biossido di azoto

Valore limite orario per la protezione della salute umana	1 gennaio 2010
Valore limite annuale per la protezione della salute umana	1 gennaio 2010

NO_x ossidi di azoto

Valore limite annuale per la protezione della vegetazione	19 luglio 2001
---	----------------

PM₁₀ materiale particolato fine

Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana	1 gennaio 2005
Valore limite annuale per la protezione della salute umana	1 gennaio 2005

Pb piombo

Valore limite annuale per la protezione della salute umana	1 gennaio 2005
--	----------------

Benzene

Valore limite annuale per la protezione della salute umana	1 gennaio 2010
--	----------------

CO monossido di carbonio

Valore limite per la protezione della salute umana	1 gennaio 2005.
--	-----------------

Ai sensi del D.Lgs. 21/5/2004 n.183, per l'inquinante ozono deve essere conseguito, per quanto possibile, su tutto il territorio provinciale il rispetto di:

O₃ Ozono

Valore bersaglio per la protezione della salute umana	a partire dal 2010
Valore bersaglio per la protezione della vegetazione	a partire dal 2010.

Art. 4 – Definizione degli ambiti territoriali

Il territorio provinciale è suddiviso in zone che corrispondono a:

- Zona A: territorio in cui vi è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme.;
- Zona B: territorio in cui i valori della qualità dell'aria sono inferiori al valore limite;
- Agglomerato R11: porzione di zona A in cui è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme.

Sono ricompresi:

- in Zona A i Comuni di Bertinoro, Cesena, Cesenatico, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone;
- in Zona B i Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Montiano, Mercato Saraceno, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto;
- nell'Agglomerato R11 i Comuni di Bertinoro (solo zona a valle della via Emilia), Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano (solo zona a valle della via Emilia).

La zonizzazione del territorio provinciale è stata effettuata dall'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena con Delibera della Giunta Provinciale n. 41602/2004, sulla base di una valutazione preliminare della qualità dell'aria proposta dalla Regione con la Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2004, n. 43, e viene fatta propria dal presente Piano. Essa dovrà essere riesaminata almeno ogni 5 anni ai sensi dell'art. 4 del D.M. 2/4/2002, n.60, e potrà subire aggiustamenti a seguito di una maggiore conoscenza dello stato di qualità dell'aria nel territorio provinciale o di cambiamenti significativi delle attività che influenzano i livelli degli inquinanti nell'aria ambiente. Tali eventuali rettifiche saranno definite con atti della Giunta Provinciale.

Art. 5 – Elaborati costitutivi del P.G.Q.A.

Sono elaborati costitutivi del P.G.Q.A. le seguenti:

- Parte I: Quadro Conoscitivo
- Parte II: Relazione
- Parte III: Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.)
- Parte IV: Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 6 – Salvaguardia del P.G.Q.A.

A decorrere dalla data di adozione, entrano in vigore le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000 che dispongono la sospensione di ogni determinazione in merito:

- a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
- b) all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni del piano adottato.

Tale sospensione opera fino alla data di entrata in vigore del Piano e comunque per non oltre cinque anni dalla data della sua adozione.

Art. 7 – Validità ed efficacia del P.G.Q.A.

Il P.G.Q.A. entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso della sua approvazione da parte del Consiglio provinciale sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha efficacia quinquennale.

Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1 e dei contenuti del P.G.Q.A. le presenti Norme dettano disposizioni che, con riferimento anche alla L.R. n. 20/2000, si distinguono in:

- indirizzi;
- direttive;
- prescrizioni.

Per **indirizzi** si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani sott'ordinati, dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione o di altri atti di pianificazione o programmazione degli enti pubblici, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nella applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali.

Per **direttive** si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sott'ordinati, dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione o di atti amministrativi degli enti pubblici.

Per **prescrizioni** si intendono le disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute

Le presenti Norme traducono in prescrizioni, direttive, indirizzi, di cui alle definizioni dei precedenti commi, le misure di risanamento e mantenimento previste dal P.G.Q.A, articolate secondo criteri relativi ai seguenti diversi settori di intervento:

- a) mobilità sostenibile;
- b) edilizia sostenibile;
- c) attività produttive e aziende di servizi;
- d) logistica delle merci;
- e) informazione, comunicazione ed educazione ambientale;
- f) formazione;
- g) azioni/impegni virtuosi degli Enti pubblici in relazione alle proprie attività responsabili di emissioni in atmosfera.

L'eventuale contrasto tra i contenuti dei diversi elaborati, grafici e alfabetici, costitutivi del presente Piano, va risolto accordando prevalenza al contenuto delle presenti Norme.

Art. 8 – Programma Generale delle Azioni del Piano e Programmi annuali

Le azioni per la gestione della qualità dell'aria sono contenute nei seguenti programmi:

- Programma Generale delle Azioni del Piano di Risanamento per la Zona A (illustrato al capitolo 11 della Parte II – Relazione del presente Piano);
- Programma Generale delle Azioni del Piano di Azione per l'Agglomerato R11 (illustrato al capitolo 12 della Parte II – Relazione del presente Piano);
- Programma Generale delle Azioni del Piano di Mantenimento per la Zona B (illustrato al capitolo 13 della Parte II - Relazione del presente Piano);

che, rapportandosi alla zonizzazione del territorio provinciale, definiscono le misure, gli interventi e le regole da adottare per il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa di

settore. Questi comportano l'interazione degli aspetti specifici della gestione della qualità dell'aria con altri e diversi aspetti delle politiche territoriali, prefigurando un sistema integrato di misure. I Programmi generali sono contenuti nella Relazione di Piano, mentre le modalità operative per la sua attuazione sono contenute nelle presenti Norme.

I Programmi generali sono attuati e resi operativi attraverso i Programmi annuali, in cui il maggior dettaglio operativo sarà attuato tramite il coinvolgimento, mediante appositi strumenti quali accordi di programma e protocolli d'intesa, di tutti gli attori pubblici e privati del territorio.

I Programmi annuali sono approvati dalla Conferenza dei Sindaci, di cui al successivo art. 9, entro il 10/09 di ogni anno ed affrontano ogni aspetto relativo alla fase operativa in termini di risorse disponibili, individuazione dei soggetti attuatori, attribuzione delle priorità alle azioni previste nei Programmi generali in funzione della loro attuazione.

Art. 9 – La Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è l'organo a cui è demandata l'applicazione, la verifica e la proposta di modifica del Piano nel rispetto dei principi e delle procedure fissate nel Piano medesimo.

E' presieduta dal Presidente della Provincia o da suo delegato ed è composta dai Sindaci dei Comuni di zona A. E' convocata annualmente entro il 30/06 di ogni anno per la stesura del Programma annuale e la verifica del Programma Generale delle azioni di risanamento su iniziativa del suo Presidente o di 1/5 dei suoi componenti.

Potranno essere convocate riunioni allargate quando saranno discussi argomenti che riguardano tutti i Comuni o che coinvolgono Enti, soggetti privati ed Autorità diverse.

Potranno essere altresì convocate riunioni della Conferenza in forma ristretta, per affrontare problematiche che riguardano i soli Comuni dell'Agglomerato R11.

La Conferenza è supportata dal punto di vista tecnico dal Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena che potrà avvalersi come supporto specialistico di ARPA e delle AUSL.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Piano, il Presidente convoca la prima seduta della Conferenza dei Sindaci al fine di definire tempi e modalità per l'applicazione delle misure previste dal Piano, ferma restando l'immediata efficacia delle norme contenenti una disciplina sufficientemente dettagliata.

Eventuali strumenti e disposizioni correttivi necessari ad un efficace funzionamento della Conferenza dei Sindaci saranno assunti con atti della Giunta Provinciale.

Art. 10 – Monitoraggio del Piano

Il monitoraggio del piano è lo strumento per la verifica dell'efficacia delle azioni individuate, tiene conto delle indicazioni fornite nella Val.S.A.T. (Parte III del presente Piano) e ha cadenza minima annuale. Il monitoraggio del piano è svolto dal Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, che potrà avvalersi come supporto specialistico di ARPA, attraverso i dati della rete fissa di monitoraggio provinciale, delle campagne di rilevamento mediante la strumentazione mobile, dell'analisi modellistica, l'elaborazione degli indicatori relativi allo stato di avanzamento delle varie azioni raccolti dai Comuni e dalla Provincia medesima, analisi statistiche di carattere sanitario svolte d'intesa con le AUSL di

Forlì e di Cesena.

Il Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena con l'ausilio specialistico di ARPA, delle AUSL di Forlì e di Cesena, e con il contributo degli altri Enti Locali del territorio presenta una relazione alla Conferenza dei Sindaci e alla Regione, annualmente in occasione della convocazione prevista entro il 30/06.

Art. 11 – Aggiornamento del Programma Generale delle azioni di Tutela e Risanamento

La Conferenza decide il Programma annuale ed eventualmente propone alla Giunta Provinciale l'aggiornamento dei Programmi Generali delle azioni in seguito alla verifica prevista a maggioranza dei presenti alla riunione.

Non possono essere decise azioni relative al Piano di Mantenimento senza la preventiva convocazione della Conferenza dei Sindaci in forma allargata con i Comuni della zona B.

Art. 12 – Efficacia e rapporti con altri strumenti di pianificazione e programmazione

Il presente Piano, quale piano settoriale provinciale a valenza territoriale, si raccorda col PTCP e ne costituisce integrazione. Gli strumenti di pianificazione e di programmazione predisposti dalla Provincia e dai Comuni ai sensi della L.R. 20/00, sono redatti in considerazione dei contenuti del presente Piano, li esplicitano e integrano per quanto di competenza.

I Piani Urbani della Mobilità, i Piani Urbani del Traffico e il Piano del Traffico per la Viabilità Extraurbana devono adeguarsi al P.G.Q.A. anche ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285, avendo la Regione Emilia Romagna delegato la Provincia nella definizione degli obiettivi di risanamento atmosferico tramite il P.G.Q.A..

I Comuni provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti del presente Piano nonché gli ulteriori contenuti e disposizioni degli strumenti di pianificazione infraregionale, nei termini, anche temporali, stabiliti dai predetti strumenti di pianificazione, ovvero, in difetto di tali determinazioni, dalle vigenti leggi regionali.

Le disposizioni del presente Piano costituiscono inoltre riferimento per tutti gli atti che comportano un impatto sulla matrice aria, quali, a titolo non esaustivo:

- autorizzazioni rilasciate a norma del D.Lgs. n.152/2006;
- autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n.59/05);
- decisioni e pareri all'interno dei procedimenti per la valutazione di impatto ambientale (screening e V.I.A.);
- autorizzazioni per attività nel settore agricolo;
- autorizzazioni per attività nel settore energetico.

La Provincia coordina le azioni previste dal Piano con quelle svolte o pianificate dagli Enti locali contigui, facilitando, in accordo con la Regione, lo scambio reciproco di informazioni e di incontro con Enti, inoltre informa la Conferenza dei Sindaci in merito agli esiti del suddetto coordinamento e alle decisioni assunte dal Tavolo Interregionale così come comunicate dalla Regione Emilia Romagna.

Art. 13 – (Indirizzi) Contenuti necessari degli atti di pianificazione urbanistica comunale

Con riguardo alla sostenibilità degli insediamenti in merito agli obiettivi di cui al presente Piano, in sede di formazione e di variazione del P.S.C. e degli altri piani urbanistici, che prevedano incrementi delle potenzialità edificatorie o comunque che possano comportare conseguenze sull'entità o le forme della domanda di mobilità, i Comuni devono esprimere valutazioni sulla sostenibilità delle previsioni rispetto alla qualità dell'aria.

In particolare, nella Zona A e nell' Agglomerato R11, in cui i livelli di più inquinanti eccedono il valore limite, devono essere valutati gli effetti sulla qualità dell'aria delle scelte urbanistiche in termini comparati, prima e dopo l'attuazione di tali scelte, al fine della verifica della sostenibilità degli interventi pianificati.

Ai Comuni, il cui territorio ricade in toto o in parte nella Zona A e nell' Agglomerato R11, si richiedono, in sede di formazione del P.S.C., i seguenti elementi conoscitivi e di valutazione, con riferimento all'impatto del P.S.C. sull'attuazione del P.G.Q.A.:

a. Quadro conoscitivo dello stato di fatto:

- caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria, desumibile dalla zonizzazione della qualità dell'aria, dai dati misurati alla rete di monitoraggio ed alle campagne di rilevamento e da eventuali campagne specifiche;
- descrizione delle principali sorgenti di inquinamento presenti sul territorio comunale, anche con riferimento alle basi di dati fornite nel P.G.Q.A. (Relazione cap. 14.5 "Inventario delle emissioni"), con particolare riferimento alla sorgente traffico (dati di censimento sui pendolarismi per motivi di studio e lavoro; dati disponibili da censimenti sulla circolazione effettuati dall'ANAS o da Enti Locali; dati sul traffico o sulla sosta eventualmente ricavati da apposite indagini locali; ecc.) e alle fonti industriali (catasto delle attività produttive della Provincia).

b. Elementi di progetto:

- incrementi delle potenzialità edificatorie o comunque che possano comportare conseguenze non irrilevanti sull'entità o le forme della domanda di mobilità;
- localizzazione degli insediamenti produttivi, dei centri commerciali o dei poli funzionali che possano risultare grandi attrattori di traffico;
- determinazioni riguardo al trasporto pubblico, alla mobilità ciclabile e pedonale;
- individuazione delle aree da proteggere dal traffico: aree pedonali urbane, altre aree di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di protezione dal traffico;
- strategie volte a ridurre i flussi di traffico circolante, a ridurre le emissioni e la dispersione di inquinanti in atmosfera, a minimizzare l'uso di fonti fossili;
- dotazioni ecologico-ambientali volte a minimizzare gli impatti delle dotazioni esistenti e delle nuove previsioni sulla matrice atmosfera.

c. Elementi di valutazione:

- in sede di Val.S.A.T., occorre condurre uno studio approfondito che dimostri che il bilancio complessivo dell'intervento non è in contrasto con gli obiettivi di miglioramento/mantenimento della qualità dell'aria.

Art. 14 – (Indirizzi) Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale dei piani

La Provincia e i Comuni, nel procedimento di elaborazione e approvazione dei propri piani e programmi, generali e di settore, valutano preventivamente le conseguenze delle azioni e delle politiche previste sugli obiettivi di qualità dell'aria.

L'entità del contributo al perseguimento degli obiettivi generali e specifici espressi dal Piano di Gestione della Qualità dell'Aria costituisce elemento di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T.) di ciascuno strumento di pianificazione comunale e di settore, che assume a riferimento quanto considerato nella Val.S.A.T. del P.G.Q.A. in materia risanamento della qualità dell'aria in merito agli obiettivi di sostenibilità.

Art. 15 – (Indirizzi) Requisiti degli insediamenti residenziali, terziari e produttivi

Poiché il sistema degli insediamenti residenziali, terziari e produttivi influenza notevolmente la domanda di mobilità e di conseguenza le emissioni in atmosfera, obiettivo generale del presente Piano riguardo a tali insediamenti urbani è assicurare la sostenibilità degli impatti degli insediamenti sulle risorse del territorio, riducendo l'esigenza di utilizzo del mezzo privato e favorendo l'uso di mezzi a ridotto impatto ambientale, in particolare privilegiando la localizzazione delle nuove espansioni residenziali a breve distanza dalle linee del trasporto pubblico locale. Essendo l'inquinamento da traffico la maggiore sorgente inquinante su territorio provinciale, i piani comunali e i piani di settore perseguono l'obiettivo di ridurre il numero di Km percorsi con veicoli a motore a combustibili fossili e di contenere il contributo del settore del trasporto all'emissione di gas inquinanti.

I Comuni promuovono attraverso i propri regolamenti urbanistici ed edilizi i seguenti indirizzi per la progettazione sostenibile degli insediamenti, anche con riferimento ai Requisiti Volontari degli edifici previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n.593/1995 come modificata con Delibera della Giunta Regionale n.268/2000 (Allegato B allo schema di regolamento edilizio tipo della Regione Emilia-Romagna):

- a. analisi del sito: ogni progetto di nuova costruzione o riqualificazione dovrà essere corredato da un'analisi del sito rivolta alla conoscenza dei dati relativi a:
 - "agenti fisici caratteristici del sito",
 - "fattori ambientali", con particolare riferimento alla qualità dell'aria;
- b. risparmio energetico: gli edifici sono concepiti e realizzati in modo da consentire una riduzione del consumo di combustibile per riscaldamento invernale, intervenendo sull'involucro edilizio, sul rendimento dell'impianto di riscaldamento e favorendo gli apporti energetici gratuiti. I Regolamenti Edilizi includono criteri relativi alle prestazioni energetiche dell'edificato.

Gli strumenti di pianificazione/programmazione, nella misura in cui possano avere influenze significative sull'evoluzione degli insediamenti urbani, devono tener conto degli obiettivi definiti dal presente Piano e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.

Art. 16 – (Prescrizioni) Monitoraggio della qualità dell’aria ed inventario delle emissioni

Gli strumenti previsti dal P.G.Q.A. e le valutazioni di sostenibilità rispetto alla qualità dell’aria richieste dal P.G.Q.A. sono elaborati sulla base di un adeguata conoscenza dei seguenti elementi:

- 1) stato della qualità dell’aria quale risulta dalle misure in siti fissi della rete regionale di monitoraggio integrate con altre tecniche come metodi di misura indicativi, tecniche di stima obiettiva e modelli di diffusione e trasformazione degli inquinanti in atmosfera;
- 2) sorgenti di emissioni quali risultano dall’inventario provinciale delle emissioni costruito per la predisposizione del Piano.

La Provincia provvede a:

- a) migliorare lo stato di conoscenza della qualità dell’aria nel territorio provinciale coordinando le proprie iniziative a quelle della Regione;
- b) aggiornare l’inventario, elaborato sulla base dei criteri di cui all’allegato 2 del D.M. 1/10/2002, n. 261, secondo le disposizioni dell’art. 8 del medesimo decreto, almeno una volta l’anno coordinando la propria attività con quella predisposta dalla Regione.

I dati relativi all’inventario delle emissioni vengono resi disponibili nelle forme più appropriate e gratuitamente entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Piano e successivamente aggiornati con revisioni annuali.

PARTE II – Il Piano di Risanamento per la Zona A

TITOLO II - Finalità, ambito di applicazione ed obiettivi

Art. 17 – Finalità

Il presente Piano di Risanamento ha validità, ai sensi dell'art 8 del D.Lgs. 351/99, sulla base della LR. 3/1999 dell'Emilia Romagna, artt. 121 e 122, nelle zone in cui i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza o sono compresi tra il valore limite e valore limite più il margine di tolleranza, al fine di individuare misure di lungo termine per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria indicati dalla legge.

Art. 18 – Zone di applicazione

Il presente Piano di Risanamento si applica alla Zona A, come individuata nell'art.4, caratterizzata dal superamento o rischio di superamento dei valori limite/bersaglio di qualità dell'aria per gli inquinanti di seguito elencati fra quelli presi in considerazione della normativa (D.M. 2/4/2002, n.60 e D.Lgs. 21/5/2004, n. 183):

- a) **PM₁₀ particolato fine**: valori limite per la protezione della salute umana da raggiungere a partire dal 1° gennaio 2005 (ai sensi del D.M. 2/4/2002, n.60)
 - media giornaliera da non superare più di 35 giorni per anno (valore max: 50 µg/m³)
 - media annuale (valore max: 40 µg/m³)
- b) **NO₂ biossido di azoto**: valori limite per la protezione della salute umana da raggiungere entro il 1° gennaio 2010 (ai sensi del D.M. 2/4/2002, n.60)
 - media annuale (valore max: 50 µg/m³)
- c) **NO_x ossidi di azoto**: valori limite per la protezione della vegetazione da raggiungere a partire dal 19 luglio 2001 (ai sensi del D.M. 2/4/2002, n.60)
 - media annuale (valore max: 30 µg/m³)
- d) **O₃ ozono**: valori bersaglio da raggiungere entro il 2010 (ai sensi del D.Lgs. 21/5/2004, n. 183)
 - valore bersaglio per la protezione della salute umana – (120 µg/m³);
 - valore bersaglio per la protezione della vegetazione - AOT 40 (18.000 (µg/m³)·h).

Art. 19 – Obiettivi per il risanamento

Al fine di raggiungere e mantenere successivamente nella Zona A il rispetto di tutti i valori limite/bersaglio indicati al precedente art. 18, il presente Piano di Risanamento, inteso come piano integrato ai sensi del comma 3 dell'art.8 del D.Lgs. 4/8/1999 n.351 e del comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs. 21/5/2004 n. 183, individua obiettivi di riduzione all'emissione in atmosfera da parte delle attività antropiche per i seguenti inquinanti:

- **PM₁₀** il particolato fine primario ed i precursori del particolato secondario (in particolare NO_x ossidi di azoto, SO_x ossidi di zolfo e NH₃ ammoniaca);
- **NO₂/NO_x** biossido di azoto / ossidi di azoto;
- **C.O.V.** composti organici volatili (in quanto precursori insieme agli ossidi di azoto dell'inquinante secondario ozono);

ponendo attenzione a diminuire contestualmente la quantità di CO₂ anidride carbonica emessa dal territorio in armonia con gli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto (Legge 1/6/2002, n.120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997").

Il presente Piano di Risanamento ha valore di piano integrato anche per l'inquinante ozono, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 21/5/2004, n. 183, fino a quando non verranno emanati gli specifici criteri per l'elaborazione e l'individuazione di misure proporzionate, di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Per quanto riguarda l'ozono, pur prendendo in considerazione nel presente piano integrato una serie di misure che garantiscono una riduzione dei precursori ossidi di azoto e composti organici volatili, si rendono necessarie valutazioni più approfondite sia in termini di valutazione dei livelli che di predisposizione dei piani per rispondere pienamente a quanto richiesto dal D.Lgs. 21/5/2004, n.183, dal momento che si tratta di un inquinante di formazione esclusivamente secondaria, che coinvolge una scala spaziale ben più ampia di quella provinciale. Per questo motivo, ritenendo la scala provinciale inadeguata, si sollecita un'analisi integrata a livello regionale. In particolare dovranno essere valutate, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 21/5/2004, n.183, le zone del territorio provinciale in cui i livelli di ozono nell'aria superano gli obiettivi a lungo termine ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio e dovranno essere individuate misure efficaci dal punto di vista dei costi purché proporzionate, al fine di conseguire gli obiettivi a lungo termine.

TITOLO III – Disposizioni per la mobilità sostenibile

Art. 20 – Obiettivi del Piano in merito al sistema della mobilità

Poiché l'uso del mezzo privato motorizzato su gomma contribuisce per una parte preponderante a determinare l'inquinamento atmosferico esistente (Parte II del presente Piano – Relazione capitolo 6), obiettivi del presente Piano sono:

- a) ridurre il traffico motorizzato privato favorendo un utilizzo più razionale delle modalità di trasporto, programmando, con opportuni strumenti di pianificazione ed azioni, un aumento della diversione modale da mezzo privato a mezzo pubblico su gomma, su rotaia, a bicicletta, a piedi, nonché un più razionale utilizzo delle auto in circolazione (raggiungendo una riduzione del 10% delle percorrenze dei veicoli nei prossimi 5 anni). Tale obiettivo viene perseguito principalmente attraverso:
 - strumenti di pianificazione della mobilità di carattere provinciale e comunale;
 - azioni riguardo al trasporto pubblico locale su gomma: strumenti di pianificazione, potenziamento dell'offerta, interventi per qualificazione del servizio in termini di velocità, comodità, sicurezza e attenzione all'utente, politiche tariffarie per favorirne un maggior utilizzo;

- azioni riguardo al trasporto pubblico su ferro: interventi per maggior utilizzo del trasporto ferroviario;
 - gestione della mobilità sistematica casa-lavoro e casa-scuola;
 - azioni per ridurre la pervasività del traffico privato all'interno dei centri urbani;
 - azioni per la moderazione e il controllo del traffico privato;
 - azioni per favorire la mobilità ciclopedonale;
- b) ridurre l'impatto ambientale del parco veicolare privato;
- c) ridurre l'impatto ambientale del parco veicolare pubblico (trasporto pubblico, veicoli di enti pubblici ed aziende di servizio);
- d) ridurre dell'impatto ambientale delle arterie della viabilità;
- e) intraprendere azioni di stimolo verso la Regione e il Governo perché provvedano alla gestione della rilevante quota di emissioni derivanti dal traffico dell'autostrada A14 e della superstrada E45.

Art. 21 – Emissioni dovute al traffico su infrastrutture (autostrada A14, superstrada E45 e strade statali) non di competenza della Provincia e dei Comuni

Come indicato dai dati dell'inventario delle emissioni (Parte I del presente Piano – Quadro conoscitivo) risulta che la quota di inquinanti critici prodotti dal traffico sull'autostrada A14 e sulla superstrada E45 costituisce una parte estremamente importante del totale emesso dal settore "trasporti" (40% per il PM₁₀ primario, 48% per NO₂ e 16% per COV) e anche del totale emesso da tutti i settori sul territorio provinciale (15% per il PM₁₀ primario, 37% per NO₂ e 6% per COV) . Dal momento che la necessaria regolamentazione di queste emissioni è totalmente fuori dall'ambito delle competenze e dalla potestà regolamentativa degli enti locali, si chiarisce quindi che non è possibile affrontare questa criticità con gli strumenti a disposizione del presente Piano.

La Provincia di Forlì-Cesena evidenzia la necessità di agire su questa tipologia di sorgenti inquinanti alla Regione e al Governo, evidenziando:

- a) l'impossibilità, propria e dei Comuni, nel limitare queste emissioni;
- b) la responsabilità degli enti proprietari e delle aziende concessionarie e l'opportunità di agire a livello di intero bacino padano;
- c) la necessità di eventuali azioni di blocco del traffico, di limitazione/controllo della velocità (100 km/h per le auto e 80 km/h per veicoli pesanti) e di divieto di sorpasso per i veicoli pesanti nei periodi critici per il PM₁₀ e di provvedimenti di mitigazione dell'impatto ambientale di tali infrastrutture (barriere verdi di protezione e misure di compensazione ambientale).

Art. 22 – Azioni di stimolo verso la Regione e il Governo

La Provincia di Forlì-Cesena si impegna a portare avanti azioni di stimolo nei confronti della Regione e del Governo, che con la legge 296/2006 ha introdotto una serie di azioni per il Risanamento dell'Aria, per:

- a) ridurre l'accisa che grava sul G.P.L. per autotrazione al fine di favorirne la maggiore convenienza e diffusione;
- b) incentivare il potenziamento della rete di distribuzione di metano e G.P.L. al fine di favorire

- l'utilizzo dei veicoli alimentati con questi combustibili, senza escludere il collegamento dell'ammontare della tassa di circolazione dei veicoli all'entità e pericolosità delle emissioni;
- c) promuovere l'uso di biocarburanti;
 - d) incentivare anche attraverso la defiscalizzazione le imprese per l'adozione di piani per la gestione della mobilità dei dipendenti ("*mobility management*" - D.M. 27 marzo 1998 "Mobilità sostenibile nelle aree urbane");
 - e) incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico anche attraverso la detrazione fiscale delle spese per l'abbonamento al trasporto pubblico;
 - f) incentivare l'acquisto di mezzi di trasporto non inquinanti;
 - g) potenziare il servizio ferroviario con l'istituzione di treni cadenzati e frequenti, valorizzando le stazioni dei comuni minori;
 - h) incentivare la ricerca per l'industrializzazione dei processi tecnologici di realizzazione degli asfalti fotocatalitici per l'abbattimento degli inquinanti.

TITOLO IV – Mobilità sostenibile: disposizioni per ridurre il traffico motorizzato privato

Art. 23 – Strumenti di pianificazione della mobilità di carattere provinciale

La Provincia predispose il **Piano della Mobilità Provinciale** concepito come un innovativo strumento di pianificazione intergrata del sistema dei trasporti, per conseguire, alle diverse scale territoriali, risultati coerenti in termini di orientamento delle politiche insediative territoriali ed urbane, di soddisfacimento dei bisogni di mobilità della popolazione e delle attività insediate, di miglioramento della qualità ambientale delle aree urbane e del territorio, di funzionalità ed efficacia delle prestazioni delle infrastrutture e dei servizi. Questo strumento volontario di pianificazione di medio-lungo periodo definisce a scala di bacino le linee guida di riferimento, raccolte in uno Schema Direttore, che potranno poi essere declinate in strumenti di pianificazione locali atti ad affrontare, in modo integrato, le problematiche specifiche di ciascuna area, raccordando in tal modo le politiche delle singole amministrazioni comunali.

La Provincia si dovrà inoltre dotare del **Piano del Traffico per la Viabilità Extraurbana (P.T.V.E.)**, previsto dall'art. n.36 del Nuovo Codice della Strada, che avrà durata biennale (in analogia ai Piani Urbani del Traffico P.U.T. dei comuni) e sarà costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale, per l'incentivazione dell'uso dei sistemi di trasporto collettivi e/o alternativi realizzabili nel breve termine e nell'ipotesi di dotazioni infrastrutturali e mezzi di trasporto sostanzialmente invariati. La Provincia provvederà all'adozione del P.T.V.E. d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, Agenzia ATR.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **A. Azione 1, A. Azione 2.***

*Tempi di attuazione: **breve-medio termine.***

Art. 24 – (Direttiva) Strumenti di pianificazione della mobilità di carattere comunale

I Comuni capoluogo di Forlì e di Cesena provvedono alla redazione del **Piano Urbano della Mobilità (P.U.M.)** che, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, ha un orizzonte temporale di lungo periodo (10 anni) e prevede un insieme di progetti organici sul sistema della mobilità (interventi sulle infrastrutture stradali e di trasporto pubblico, parcheggi di interscambio, governo della domanda di trasporto, controllo e regolazione del traffico, informazione all'utenza ecc.). Gli obiettivi generali da sviluppare nei P.U.M. devono recepire gli obiettivi generali del P.G.Q.A. in merito al sistema della mobilità e successivamente quelli che saranno individuati nello Schema direttore del Piano Provinciale della Mobilità di cui all'articolo precedente. All'interno dello Schema Direttore del Piano Provinciale della Mobilità, la Provincia provvederà, di concerto con la Regione e d'intesa con i Comuni interessati, ad individuare eventuali ambiti intercomunali, ove promuovere la formazione di Piani Urbani della Mobilità di area vasta (come previsto dall'art. 7 della LR 30/98).

Tutti i Comuni della Zona A provvedono alla redazione del **Piano Urbano del Traffico (P.U.T.)** secondo l'art. 36 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada". I P.U.T. che sono piani di immediata realizzabilità con l'obiettivo di contenere al massimo le criticità della circolazione mediante interventi di modesto onere economico e con un arco temporale di due anni devono recepire gli obiettivi generali del Piano di Gestione della Qualità dell'Aria in merito al sistema della mobilità. Le modalità di approvazione dei P.U.T. prevedono le riserve da parte della Provincia che verifica il rispetto delle prescrizioni di piani sovraordinati (art. 7 comma 4 della legge regionale 2 ottobre 1998, n.30).

Il Piano Urbano della Mobilità ed il Piano Urbano del Traffico conterranno le previsioni necessarie all'attuazione delle azioni di cui ai successivi artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.

La Provincia in collaborazione con i Comuni ed ATR provvede alla creazione di un **Osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile** avente le seguenti finalità:

- a) favorire la disponibilità di informazioni rilevanti sulla mobilità nel bacino provinciale (immatricolazioni di nuovi automezzi, parco circolante a carburanti alternativi, consumo di G.P.L./metano per autotrazione, flussi di traffico, matrici origine-destinazione degli spostamenti, utilizzo del trasporto pubblico locale su gomma e su ferro);
- b) svolgere funzioni di collegamento e monitoraggio assegnate dalla Regione negli "Accordi di Programma".

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comuni, Provincia.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **A. Azione 3, A. Azione 4, A. Azione 5.***

*Tempi di attuazione: **breve-medio termine.***

Art. 25 – (Indirizzi) Obiettivi riguardo al trasporto pubblico locale su gomma

I soggetti coinvolti nelle diverse azioni relative al trasporto pubblico locale (TPL) su gomma predispongono e attuano i piani relativi, ponendosi l'obiettivo di massima di raggiungere al 2010 un raddoppio dei passeggeri trasportati su tutte le reti. Si devono considerare prioritari, in questo senso, gli obiettivi legati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza di seguito elencati:

- a) incremento della velocità commerciale;
- b) miglioramento dell'accessibilità e dell'informazione;

- c) miglioramento della rete di vendita dei biglietti;
- d) miglioramento della qualità e del *comfort* delle vetture;
- e) riduzione delle emissioni inquinanti attribuibili al trasporto pubblico attraverso l'utilizzo di mezzi a metano ed elettrici.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comuni, Provincia, Regione, Agenzia ATR.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **A. Azione 9**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

Art. 26 – (Direttiva) Trasporto pubblico locale su gomma: potenziamento dell'offerta

I soggetti coinvolti nelle diverse azioni, nella predisposizione dei piani e degli atti amministrativi di propria competenza, prevedono la realizzazione di parcheggi di interscambio, la realizzazione di servizi navetta di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri urbani, la realizzazione di sistemi di indirizzamento con pannelli a messaggio variabile al sistema dei parcheggi di interscambio ed attestamento. Regione, Provincia e Comuni si impegneranno, per quanto di competenza, a finanziare la realizzazione di parcheggi di interscambio.

I soggetti coinvolti nelle diverse azioni, nella predisposizione dei piani e degli atti amministrativi di propria competenza, prevedono la realizzazione di servizi TPL a chiamata per le aree a domanda debole. I servizi di trasporto pubblico a chiamata (*Demand Responsive Transport System*) costituiscono un sistema per la mobilità collettiva innovativo e di tipo non convenzionale, trattandosi di servizi di trasporto pubblico collocati a metà tra il servizio di linea tradizionale e quello individuale svolto dal taxi; elemento fondamentale di differenziazione dai sistemi tradizionali è la flessibilità, sia nel tempo (orari) che nello spazio (percorsi), che permette di adattare meglio l'offerta di trasporto alle caratteristiche della domanda.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comuni, Provincia, Regione e Agenzia ATR.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **A. Azione 10, A. Azione 13**.*

*Tempi di attuazione: **breve-medio termine.***

Art. 27 – (Direttiva) Trasporto pubblico locale su gomma: interventi per qualificazione del servizio in termini di velocità, comodità, sicurezza e attenzione all'utente

I soggetti coinvolti, nella predisposizione dei piani e degli atti amministrativi di propria competenza, prevedono la realizzazione dei seguenti interventi:

1. Semaforizzazione preferenziale, corsie preferenziali, corridoi modali per TPL. Previsione nei P.U.T., P.U.M. e nel P.T.V.E. di "corridoi preferenziali" per il trasporto pubblico locale, anche a mezzo di impianti semaforici per la gestione preferenziale dei flussi di traffico, al fine di favorire l'aumento della velocità commerciale. Incentivazione ai Comuni da parte della Regione e della Provincia. Individuazione delle procedure della pubblica amministrazione (autorizzazioni, pratiche edilizie ecc.) che interessano nuovi insediamenti, opere pubbliche e modifiche temporanee alla circolazione, per definire misure volte a condizionarne l'emissione al rispetto di condizioni in grado di favorire l'aumento della velocità

commerciale del trasporto pubblico;

2. Riqualificazione delle aree di fermata TPL. I P.U.T. e il P.T.V.E. devono prevedere la pianificazione degli interventi mirati alla riqualificazione delle aree di fermata da attuare attraverso convenzioni Provincia-Comuni e Piani della Sicurezza. Devono individuare:
 - principi di salvaguardia che garantiscano il ripristino delle fermate di TPL a valle di interventi, siano essi manutentivi o strutturali, che interessino le infrastrutture viarie;
 - criteri di progettazione integrata delle infrastrutture stradali e delle fermate;
 - criteri per l'individuazione degli interventi strutturali per il miglioramento dell'accessibilità (pensiline, spazi di fermata, pannelli informativi).

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comuni, Provincia e Agenzia ATR.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **A. Azione 11, A. Azione 12**.*

*Tempi di attuazione: **breve-medio termine.***

Art. 28 – (Indirizzi) Trasporto pubblico locale su gomma: politiche tariffarie per incentivare un maggior utilizzo

I soggetti coinvolti promuovono la realizzazione dei seguenti interventi:

1. Sistemi di integrazione tariffaria del trasporto pubblico. Adozione e diffusione del biglietto unico "STIMER" (bus-bus, bus-treno, treno-treno) in base al quale l'utente, provvisto di un unico titolo di viaggi, paga in proporzione al numero di zone del territorio attraversate nello spostamento indipendentemente dal vettore utilizzato.
2. Iniziative di tariffazione agevolata TPL. Tutti i Comuni operano affinché siano aumentati i punti vendita dei titoli di viaggio, al fine di garantire la massima reperibilità dei biglietti tutti i giorni della settimana in tutte le fasce di orario. La Provincia si impegna, di concerto con i gestori del trasporto pubblico locale, ad individuare agevolazioni tariffarie specifiche per:
 - spostamenti brevi;
 - spostamenti di gruppi;
 - spostamenti famigliari;
 - spostamenti con bicicletta al seguito;
 - biglietti di andata/ritorno;
 - ulteriori agevolazioni per fascia di età.
3. Accordi tra Enti Pubblici, gestori di TPL, gestori di strutture espositive e/o ludiche volti all'applicazione di tariffe agevolate per l'ingresso a manifestazioni fieristiche e/o culturali ai possessori di biglietti di mezzi pubblici.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comuni, Provincia, Regione e Agenzia ATR.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **A. Azione 14, A. Azione 15**.*

*Tempi di attuazione: **breve-medio termine.***

Art. 29 – (Direttiva) Trasporto pubblico locale su ferro: interventi per un maggior utilizzo del trasporto ferroviario

I Comuni che ospitano stazioni del sistema ferroviario provvedono a:

- a) prevedere nei propri P.S.C. la realizzazione di piste ciclabili in sede propria per il collegamento dei centri urbani con le stazioni ferroviarie;
- b) sviluppare analisi, estese ad un adeguato intorno delle stazioni, che consentano di valutare le dotazioni di parcheggi, la disponibilità di spazi per l'interscambio con il trasporto pubblico su gomma e le condizioni di accessibilità pedonale e ciclabile e di verificare la possibilità di potenziamento e riqualificazione degli insediamenti urbani nell'intorno delle stazioni.

La Provincia promuove forme di concertazione e coordinamento con Trenitalia e Ferrovie dell'Emilia-Romagna ai fini del potenziamento della rete infrastrutturale su ferro mediante:

- a) cadenzamento e frequenza dei passaggi secondo le previsioni del Piano Regionale Infrastrutturale Trasporti – (P.R.I.T.);
- b) valorizzazione delle stazioni dei comuni minori;
- c) aumento delle carrozze adibite al trasporto biciclette.

Inoltre promuove con l'Azienda di Trasporto Pubblico locale l'attivazione e il potenziamento del servizio navetta tra le stazioni ferroviarie del territorio e i Comuni più prossimi.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comuni, Provincia, Regione e Agenzia ATR.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **A. Azione 16**.*

*Tempi di attuazione: **breve-medio termine.***

Art. 30 – (Direttiva) Gestione della mobilità sistematica casa-lavoro e casa-scuola

I soggetti indicati, nella predisposizione dei piani e degli atti amministrativi di propria competenza, prevedono la realizzazione dei seguenti interventi:

1. Iniziative di “*mobility management*” (gestione della mobilità casa-lavoro). Le aziende private e gli enti pubblici aventi un numero di dipendenti superiore alle soglie dimensionali individuate nel D.M. 27 marzo 1998 “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” sono tenuti ad individuare la figura del “*mobility manager*” che si occupa della redazione ed attuazione del “Piano degli Spostamenti Casa Lavoro” dei dipendenti con l'obiettivo di ridurre il numero di veicoli privati circolanti.
2. La Provincia e i Comuni della Zona A individuano le figure dei “*mobility manager di area*” opportune per coprire il territorio della zona e favorire il coordinamento dei “*mobility manager aziendali*” e ne garantiscono la piena operatività (4 aree che gravitano su Forlì, Cesena, Savignano sul Rubicone e Cesenatico). Istituzione di un “fondo per l'incentivazione delle buone pratiche” che possa favorire l'azione dei *mobility manager di area* (incentivi utilizzabili da parte delle aziende).
3. I Comuni individuano le aree industriali ed artigianali, i poli commerciali, sanitari e scolastici che devono provvedere all'individuazione di una figura di gestore della mobilità in forma comune. Si prevede l'obbligo per il gestore delle “aree ecologicamente attrezzate” di svolgere anche il ruolo di “*mobility manager*” ed “*energy manager*”.
4. Realizzazione di percorsi ciclopedonali sicuri casa-scuola e diffusione dei servizi di scuolabus. I Co-

muni e la Provincia si impegnano per passare dalla sperimentazione isolata di alcune scuole, già impegnate nel territorio, ad una sistematicità in queste iniziative per favorire la mobilità ciclopedonale e l'autonomia dei bambini. In tal senso un punto di riferimento può essere identificato nelle metodologie raccolte ed elaborate dall'Associazione nazionale italiana C.AM.IN.A.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comuni, Provincia, Agenzia ATR, aziende, enti pubblici ed istituti scolastici.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **A. Azione 17, A. Azione 18, I. Azione 1**.*

*Tempi di attuazione: **breve-medio termine.***

Art. 31 – (Indirizzi) Riduzione della pervasività del traffico privato all'interno dei centri urbani

I Comuni della zona A promuovono la realizzazione dei seguenti interventi:

1. Progressiva estensione delle zone pedonali e della Z.T.L. Nell'elaborazione dei P.U.T. occorre prevedere tali zone indicando quali tipi di mobilità è consentita al loro interno e prevedere il progressivo incremento delle zone pedonali e/o delle Z.T.L. con un obiettivo minimo del 15% del territorio urbano;
2. Aumento della tariffa della sosta e tariffazione degli accessi (*road pricing*). Nell'elaborazione dei P.U.T. occorre rivedere il complessivo sistema della sosta, disincentivando l'utilizzo delle aree centrali (aumentando la tariffazione), regolamentando in genere la possibilità di sosta, e prevedendo, per quanto possibile, parcheggi di interscambio periferici (con tariffe e titoli di viaggio che consentono l'utilizzo integrato del trasporto pubblico). Occorre anche valutare la possibilità di introdurre sistemi di tariffazione degli accessi (*road pricing*);
3. Nell'elaborazione dei P.U.T. occorre riequilibrare l'accessibilità dei motocicli e ciclomotori alle Z.T.L., zone pedonali e zone interdette in genere, equiparandola alla categoria degli autoveicoli.

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **A. Azione 19, A. Azione 20, A. Azione 21.***

Art. 32 – (Direttiva) Moderazione e controllo del traffico privato

I Comuni della zona A, nella predisposizione dei piani e degli atti amministrativi di propria competenza, prevedono la realizzazione dei seguenti interventi:

1. Realizzazione interventi di moderazione del traffico (*traffic calming*). I P.U.T. e P.U.M. devono prevedere interventi per la progressiva estensione nei centri urbani delle zone con limite di velocità di 30 Km, con possibilità di sosta regolamentata, l'utilizzo esteso dei passaggi pedonali preceduti da rallentatori di velocità e l'utilizzo di pannelli a messaggio variabile;
2. Realizzazione di intersezioni regolate a rotatoria. I P.U.T. e P.U.M. devono prevedere interventi per la realizzazione di rotatorie in grado di fluidificare il traffico, indirizzate alla creazione di corridoi preferenziali per il trasporto pubblico;
3. Strumenti per il monitoraggio del traffico. I P.U.T. e P.U.M. devono prevedere l'installazione di idonei strumenti per il monitoraggio dei flussi di traffico e l'elaborazione delle informazioni rilevate.

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **A. Azione 22, A. Azione 23, A. Azione 24.***

Art. 33 – (Direttiva) Mobilità ciclopedonale

I soggetti coinvolti, nella predisposizione dei piani e degli atti amministrativi di propria competenza, prevedono la realizzazione dei seguenti interventi:

1. I P.U.T. e P.U.M. devono prevedere interventi mirati alla creazione o all'ampliamento di zone urbane dedicate alla mobilità ciclistica (piste ciclabili chiuse a rete e parcheggi per biciclette nei punti nevralgici della mobilità quali stazioni ferroviarie e degli autobus con caratteristiche tali da consentire riparo dalle intemperie e dagli atti vandalici, zone ambientali impermeabili al traffico veicolare d'attraversamento e a sosta regolamentata);
2. La Provincia predispose il Piano Provinciale delle Piste Ciclabili con collegamenti intercomunali lungo le direttrici più vantaggiose per abbreviare i percorsi;
3. I P.U.T. e P.U.M. verificano sul proprio territorio la presenza di adeguati percorsi pedonali con particolare riferimento al collegamento di scuole, ospedali e ambulatori, stazioni e fermate del trasporto pubblico, uffici pubblici, servizi e centri di aggregazione e provvedono al graduale adeguamento delle carenze riscontrate.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comuni, Provincia.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **A. Azione 25.***

*Tempi di attuazione: **breve-medio termine.***

TITOLO V – Mobilità sostenibile: disposizioni per ridurre l'impatto ambientale del parco veicolare (privato e pubblico) e delle arterie della viabilità

Art. 34 – (Indirizzi) Veicoli privati a basso impatto: a carburanti meno inquinanti, filtri antiparticolato, veicoli elettrici

I soggetti indicati, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la realizzazione dei seguenti interventi:

1. Trasformazione a gas metano e a G.P.L. di autoveicoli benzina pre Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3. A tal fine la Regione si impegna a destinare un contributo di 5 milioni di euro, a partire dal bilancio 2007, a sostegno di tale misura, da affidare ai Comuni che sottoscrivono l'Accordo di Programma sulla Qualità dell'Aria e ai Comuni che attuano le limitazioni alla circolazione dei veicoli privati.
2. Favorire attraverso l'incentivazione la diffusione di veicoli elettrici (auto, ciclomotori e biciclette a pedalata assistita).
3. Valutazione più approfondita dell'efficacia dei filtri antiparticolato da applicare ai veicoli diesel circolanti anche attraverso una specifica sperimentazione locale finanziata dalla Regione. In caso di valutazione positiva, azione verso la Regione e il Governo, perché favoriscano la diffusione di questi dispositivi agendo sulla tassa di circolazione e snellendo le procedure per l'installazione.

I Comuni intraprendono le azioni opportune per favorire l'accesso agli incentivi pubblici per la rottamazione (con priorità ai veicoli diesel) e l'acquisto di automezzi a metano o G.P.L., o per la riconversione a metano o G.P.L. degli automezzi circolanti, e per l'acquisto di ciclomotori a G.P.L. o elettrici; laddove economicamente praticabile, i Comuni istituiscono incentivi diretti a tale scopo.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comuni, Provincia, Regione.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **A. Azione 6**.*

*Tempi di attuazione: **breve-medio termine.***

Art. 35 – (Prescrizioni) Controllo annuale dei gas di scarico (bollino blu)

Tutte le Amministrazioni comunali prevedono l'obbligo del controllo annuale dei gas di scarico (bollino blu) per tutti i veicoli di proprietà dei residenti. I Comuni adottano le apposite ordinanze ed eventualmente in forma coordinata predispongono le strutture di riferimento, sulla base dell'esperienza maturata dal Comune di Forlì.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comuni, Provincia, ARPA, associazioni di categoria e associazioni dei consumatori.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **A. Azione 7**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

Art. 36 – (Prescrizioni) Utilizzo di mezzi a basso impatto per il trasporto pubblico locale

I soggetti indicati proseguono l'attuazione del piano di ammodernamento del parco automezzi pubblici, orientando all'eliminazione dei mezzi più inquinanti e all'acquisto di tipologie di veicoli conformati a standard qualitativi caratterizzati dall'utilizzo delle migliori tecnologie e da bassi livelli di emissione.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Regione, Comuni, Provincia, Agenzia ATR.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **A. Azione 8**.*

*Tempi di attuazione: **medio termine.***

Art. 37 – (Prescrizioni) Riconversione delle flotte pubbliche

Gli enti locali territoriali e gli altri Enti Pubblici provvedono all'acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale (metano, G.P.L., elettrici, ibridi), con esclusione degli usi incompatibili con tali alimentazioni, e a sostituire entro il 31/12/2008 tutti i veicoli pre-Euro ancora presenti nel proprio parco automezzi (esclusi i mezzi d'opera).

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **I. Azione 2**.*

Art. 38 – (Direttiva) Riconversione delle flotte delle aziende di gestione dei servizi pubblici

Gli enti locali territoriali, nella predisposizione dei piani e degli atti amministrativi di propria compe-

tenza, richiedono, in sede di contrattazione, alle aziende di gestione dei servizi la destinazione di quote crescenti di investimenti aziendali all'acquisto di nuovi mezzi esclusivamente eco-compatibili (metano, G.P.L., elettrici, ibridi) affinché si giunga al completamento del rinnovo dell'intero parco automezzi entro il 31/12/2010, se non diversamente previsto in specifici atti autorizzativi.

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **I. Azione 4** .*

Art. 39 – (Direttiva) Veicoli per la gestione dei rifiuti

Gli enti locali territoriali, nella predisposizione dei piani e degli atti amministrativi di propria competenza, richiedono, in sede di contrattazione, alle aziende di gestione dei servizi, che effettuano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, di razionalizzare il flusso dei mezzi di trasporto dei rifiuti e di utilizzare per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento nei centri abitati compattatori e veicoli elettrici o a metano, entro il 31/12/2010, se non diversamente previsto in specifici atti autorizzativi.

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **I. Azione 5** .*

Art. 40 – (Direttiva) Appalti pubblici

Gli enti locali territoriali e gli altri Enti Pubblici, nella predisposizione dei piani e degli atti amministrativi di propria competenza, introducono nei capitolati di appalto, per la realizzazione di opere pubbliche o per la fornitura di beni e servizi, il vincolo per le aziende appaltatrici di utilizzo di mezzi omologati almeno Euro 3. I Comuni e la Provincia introducono nei medesimi capitolati di appalto punteggi premianti per le aziende che utilizzano mezzi a basso impatto ambientale quale veicoli elettrici, ibridi, a gas metano o G.P.L.

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **I. Azione 6** .*

Art. 41 – (Direttiva) Barriere arboree lungo le arterie della viabilità

I soggetti indicati, nell'ambito delle rispettive competenze, sia attraverso le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione, sia attraverso interventi diretti, perseguono la realizzazione di barriere verdi:

- nella realizzazione delle reti ecologiche come individuate dal P.T.C.P. lungo la viabilità di progetto;
- nelle realizzazione di fasce di mitigazione lungo la viabilità esistente;
- a margine delle urbanizzazioni esistenti e di progetto;
- all'interno degli ambiti urbani (verde urbano).

La Provincia assume gli ambiti destinati alla riconnessione e alla costruzione della rete ecologica come aree preferenziali ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per orientare contributi e finanziamenti provenienti dall'Unione Europea.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **A. Azione 26** .*

*Tempi: **medio-lungo termine.***

TITOLO VI - Disposizioni per l'edilizia sostenibile

Art. 42 – Obiettivi del Piano di Risanamento in merito all'edilizia sostenibile

Poiché il sistema degli insediamenti influenza notevolmente la domanda di energia per la climatizzazione degli edifici (abitazioni e terziario) e di conseguenza le emissioni in atmosfera nel periodo invernale caratterizzato dalla criticità per le polveri fini (PM₁₀), obiettivo generale del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria è assicurare la sostenibilità degli impatti degli insediamenti sulle risorse del territorio:

- a) contribuendo alla sostenibilità degli insediamenti dal punto di vista dell'efficienza energetica, al fine di diminuire le emissioni in atmosfera;
- b) contribuendo a perseguire obiettivi di qualità dal punto di vista delle condizioni di salubrità ambientale, con specifico riferimento alla qualità dell'aria.

In tal senso si ritiene da perseguire l'obiettivo di ridurre del 15%, nei prossimi 5 anni, i consumi pro capite di combustibile utilizzato per la climatizzazione attraverso:

- regolamenti ed interventi per ridurre le emissioni derivanti dai consumi energetici negli edifici nuovi o ristrutturati;
- interventi per ridurre le emissioni derivanti da impianti termici esistenti.

I Piani generali, comunali e intercomunali, i piani e programmi di settore, provinciali, intercomunali e comunali, e tutti gli atti di programmazione della Provincia e degli altri enti e amministrazioni pubbliche, nella misura in cui possano avere influenze significative sull'evoluzione degli insediamenti urbani, devono tener conto degli obiettivi sopra definiti e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.

Art. 43 – (Direttiva) Adeguamento dei R.U.E. con l'introduzione di requisiti obbligatori e facoltativi per l'uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche

I R.U.E. (Regolamento Urbanistico Edilizio) dei Comuni devono precisare i requisiti relativi all'uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche di cui all'allegato B del Regolamento Edilizio Tipo regionale, delineando (anche mediante "abachi" ed esemplificazioni pratiche) gli interventi prescrittivi, quindi resi obbligatori, ed altri facoltativi per i quali si prevedono forme di incentivazione. Attraverso l'adozione delle Norme di R.U.E. si possono introdurre incentivi economici e/o penalizzazioni in termini volumetrici, che inducano i cittadini ad adottare i requisiti facoltativi riportati nel R.U.E. Tra i requisiti obbligatori devono figurare:

1. Caldaie ad elevato rendimento energetico (4 stelle) e a basse emissioni di NO_x (<70 mg/KWh cioè con prestazioni equivalenti alla Classe 5 normativa UNI EN 483 e 297) per i nuovi edifici o quelli dove è prevista la ristrutturazione edilizia o la sostituzione dell'impianto di riscaldamento.
2. Per i nuovi edifici o quelli dove è prevista la ristrutturazione edilizia, impianto termico centralizzato con sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore individuale, quindi spesa energetica dell'immobile ripartita in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario. Per la Zona B, questa indicazione è valida solo per le nuove costruzioni con tipologie in linea con più di sei unità immobiliari.

3. Per i nuovi edifici o quelli dove è prevista la ristrutturazione edilizia, realizzazione strutture di tamponamento (pareti verticali, coperture, infissi, ecc.) con tecnologie che garantiscano un livello di isolamento termico conforme alla norma D.Lgs. 19/08/2005, n.192, allo scopo di ridurre il consumo di energia nella stagione invernale (la norma riguarda sia gli edifici nuovi, sia gli edifici che devono essere ristrutturati).
4. Utilizzo di vetri doppi (a partire dalla categoria d'intervento "manutenzione straordinaria") preferendo le modalità che permettano anche un'apertura tipo "vasistas", tali da favorire il ricambio d'aria con minore dispersione di calore.
5. Controllo temperatura ambienti: nella stagione fredda compresa fra 18°C e 22°C; installazione di sistemi di regolazione locali (ad esempio valvole termostatiche) che intervengono sui singoli elementi riscaldanti. Le valvole termostatiche sono sistemi di regolazione locale che, agendo sui singoli elementi radianti, mantengono la corretta temperatura degli ambienti riscaldati, specie in presenza di apporti gratuiti, esterni e interni.
6. Impianti elettrici per illuminazione: impiego di dispositivi di controllo/regolazione dei consumi (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.).
7. Nelle nuove costruzioni si deve garantire un corretto soleggiamento delle superfici esposte tramite la schermatura delle parti trasparenti e delle pareti principali esterne attraverso vegetazione costituita da essenze a foglia caduca.

Tra i requisiti facoltativi devono figurare:

- Collettori solari per la produzione di acqua calda: installazione negli edifici adibiti a residenza con tetto piano o sulle falde esposte a sud, sud-est o sud-ovest. L'impianto a pannelli solari termici deve essere dimensionato in modo da coprire l'intero fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria, nel periodo in cui l'impianto di riscaldamento è disattivato (copertura annua del fabbisogno energetico superiore al 50%).
- Pannelli radianti integrati nei pavimenti o nelle solette: condizioni di comfort elevate con costi di installazione competitivi.
- Pannelli solari fotovoltaici: allacciati alla rete elettrica di distribuzione.
- Materiali naturali e finiture bio-compatibili.
- Introduzione di regole di bioedilizia nella progettazione.
- Individuazione dei casi in cui i nuovi insediamenti dovranno obbligatoriamente allacciarsi alla rete di teleriscaldamento.
- Individuazione di una soglia dimensionale oltre la quale i nuovi insediamenti residenziali e terziari dovranno dotarsi di sistemi di cogenerazione e microcogenerazione o di trigenerazione, nei casi in cui non risulti presente la rete di teleriscaldamento o si trovino ad eccessiva distanza dalle relative dorsali di trasporto.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comuni, Provincia, AGESS, Associazioni di categoria, Ordini professionali.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **B. Azione 1**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

Art. 44 – (Direttiva) Certificazione energetica degli edifici

Le Amministrazioni comunali provvedono all'adeguamento dei R.U.E. (Regolamento Urbanistico Edilizio) per quanto riguarda i requisiti sulla certificazione energetica degli edifici imposti dal D.Lgs. 19/08/2005, n.192 "Attuazione della direttiva UE n.91/2002 relativa al rendimento energetico nell'edilizia", con la previsione di un consumo massimo per la climatizzazione invernale per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di metratura superiore a 1000 m², pari a circa 70-90 kWh/m² per anno a seconda del fattore di forma dell'edificio e della zona climatica di riferimento.

Sarà inoltre predisposto un protocollo d'intesa tra Provincia, Comuni, AGESS per la sperimentazione della certificazione energetica degli edifici, sull'esempio di quanto avviato in Provincia di Reggio Emilia (D.G.R. n.1027 del 24/07/2006), in cui viene posta particolare attenzione anche alla formazione delle professionalità necessarie e all'organizzazione di un circuito certificatorio.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comuni, Provincia, AGESS, Associazioni di categoria, Ordini professionali.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **B. Azione 2**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

Art. 45 – (Indirizzi) Concorso provinciale per gli edifici con maggiore rendimento energetico

L'Amministrazione provinciale promuoverà iniziative, sull'esempio di "CasaClima" dell'Alto Adige, in cui vengono premiati gli edifici realizzati e i progetti che garantiscono un particolare rendimento energetico. Questi saranno resi riconoscibili con una targhetta. I R.U.E. possono assumere nei propri "abachi" tipologie tali progetti selezionati per le elevate performance energetiche e al progettista verrà riconosciuto, per le successive realizzazioni, un compenso relativo al diritto del progetto. Sarà inoltre definito un sistema di certificazione energetica degli edifici basato sul concetto di classe energetica parametrata, sull'esempio di quanto avviato in Provincia di Reggio Emilia (D.G.R. n.1027 del 24/07/2006), che consenta di individuare le seguenti classi caratterizzate da un'efficienza energetica maggiore di quella minima stabilita dal D.Lgs. 192/05, identificata come Classe D:

- Classe A+: ≤ 15% Classe D;
- Classe A: ≤ 30% Classe D;
- Classe B: ≤ 50% Classe D;
- Classe C: ≤ 70% Classe D.

Tra tutti i progetti presentati, ogni anno viene scelta e premiata la migliore realizzazione della Provincia di Forlì-Cesena dal punto vista energetico ed ecologico. I premi vengono elargiti ai costruttori, al team di progettazione ed al Comune. Questo concorso potrebbe collegarsi al concorso "Un fiore di Casa", già attivato dalla Provincia di Forlì-Cesena.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comuni, Provincia, AGESS, Associazioni di categoria, Ordini professionali.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **B. Azione 3**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

Art. 46 – Combustibili per il riscaldamento

(Prescrizioni) In merito alla scelta dei combustibili, il metano e il G.P.L. costituiscono i combustibili di riferimento per il settore civile, accanto al ricorso alle fonti rinnovabili (solare termico). Per gli **impianti termici civili nuovi o ampliati** si prevede l'obbligo di utilizzare metano, G.P.L. o altri combustibili a basso impatto ambientale (gasolio e biodiesel se utilizzati in impianti dotati di filtri antiparticolato) indipendentemente dalla taglia dell'impianto.

(Prescrizioni) Le Amministrazioni comunali provvedono a vietare l'utilizzo, a decorrere dall'entrata in vigore del Piano, per **impianti termici civili esistenti** installati in Zona A, di cui al Titolo II della Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dei combustibili di seguito indicati:

- oli combustibili ed altri distillati pesanti del petrolio,
- emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comuni.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **B. Azione 4**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

(Indirizzi) Per gli **impianti termici civili esistenti** si prevedono la promozione e la ricerca di accordi, che coinvolgano Provincia, Comuni, imprese, associazioni di categoria, Agenzia per l'Energia (AGESS) e i gestori delle reti energetiche, per la conversione all'utilizzo di combustibili gassosi (metano o G.P.L.) in sostituzione di gasolio e kerosene (i distillati leggeri e medi del petrolio) e oli combustibili e distillati pesanti del petrolio.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comuni, Provincia, AGESS, gestori delle reti energetiche, Associazioni di categoria.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **B. Azione 4, B. Azione 7**.*

*Tempi di attuazione: **breve-medio termine.***

Art. 47 – (Prescrizioni) Controllo degli impianti termici

I soggetti indicati, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure di competenza necessarie a garantire lo scrupoloso rispetto delle norme sugli impianti termici al fine di ridurre i consumi e migliorare le emissioni.

Tutti i Comuni promuovono l'informazione ai cittadini per quello che riguarda i controlli sui propri impianti termici e l'adozione di tecnologie per la climatizzazione domestica e per l'illuminazione ad alta efficienza energetica.

Alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2005 in merito alle procedure di controllo degli impianti termici, la Provincia e i Comuni di Forlì e di Cesena promuovono tavoli tecnici con le parti interessate per rivedere e rinnovare i protocolli di intesa volti alla semplificazione ed alla trasparenza delle procedure di controllo degli impianti, allo scopo di contenere i consumi energetici e le emissioni inquinanti in atmosfera.

Il Comune di Forlì, il Comune di Cesena e la Provincia, per tutti i comuni del suo territorio con numero di abitanti inferiore a 40.000, gestiscono l'attività di controllo del rendimento energetico su tutti gli impianti termici adibiti alla climatizzazione degli ambienti ("Campagna calore pulito" ai sensi della Legge

10/91, del D.P.R. n. 412/2005 e s.m.i. e della D.G.R. n. 387/2002). In particolare promuovono specifiche campagne di certificazione dei controlli da parte dei cittadini (mediante ricezione dell'apposito rapporto di controllo tecnico) per verificare la corretta gestione degli impianti termici; inoltre effettuano i controlli operativi sugli impianti avvalendosi di personale tecnico specializzato.

La vigilanza sugli impianti prevede inoltre un'attività di raccolta e organizzazione delle informazioni necessaria sia per la programmazione dei controlli, sia per monitorare l'evoluzione del parco installato in Provincia. Tali dati potranno essere utilizzati anche per l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comune Forlì, Comune Cesena, Provincia, AGESS.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **B. Azione 5**.*

*Tempi di attuazione: **breve-medio termine.***

Art. 48 – (Direttiva) Impianti solari termici

I soggetti indicati, nella predisposizione dei piani e degli atti amministrativi di propria competenza, promuovono l'utilizzo degli impianti solari termici, anche in combinazione con i generatori a metano, per la produzione di acqua calda sanitaria e per riscaldamento nonché delle altre tecnologie di produzione termica ad elevato rendimento (pompe di calore geotermiche, ecc.), anche con incentivazioni a livello comunale tramite riduzione di oneri di urbanizzazione e di ICI o concessione di contributi.

I R.U.E. comunali prevedono le modalità di installazione nei nuovi edifici pubblici di impianti solari termici anche combinati (acqua calda sanitaria e riscaldamento) a copertura anche parziale del fabbisogno termico, e di sistemi di produzione calore ad alto rendimento.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, AGESS.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **B. Azione 6**.*

*Tempi di attuazione: **breve-medio termine.***

Art. 49 – (Indirizzi) Realizzazione di reti di teleriscaldamento

I Comuni capoluogo operano per l'estensione della rete di teleriscaldamento, promuovono l'allacciamento alla rete da parte delle utenze esistenti, e obbligano l'allacciamento alla rete da parte dei nuovi insediamenti previsti in prossimità delle dorsali di trasporto.

I Comuni individuano sul proprio territorio le attività produttive operanti con impianti termici potenzialmente fornitori di un servizio di teleriscaldamento e, con la collaborazione delle Aziende stesse, avviano indagini sulla fattibilità di reti locali di teleriscaldamento.

Gli enti locali territoriali richiedono, in sede di contrattazione, alle aziende di gestione dei servizi la destinazione di quote crescenti di investimenti aziendali all'ampliamento delle reti di teleriscaldamento e alla realizzazione di progetti per il teleraffrescamento della costa.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comune Forlì, Comune Cesena, AGESS.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **B. Azione 8**.*

*Tempi di attuazione: **medio-lungo termine.***

Art. 50 – (Prescrizioni) Impianti termici negli edifici pubblici

Gli enti locali territoriali e gli altri Enti Pubblici sono tenuti a completare, entro due anni dall'approvazione del presente Piano, il programma di trasformazione di tutti gli impianti termici civili presenti nelle proprie strutture con impianti a metano, G.P.L., allacciamento a reti di teleriscaldamento e/o mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **I. Azione 3** .*

Art. 51 – (Indirizzi) Costituzione di un “portafoglio energetico” per interventi sull’edilizia popolare

L’Azienda Case Emilia-Romagna costituirà un “portafoglio energetico” per gli interventi di installazione di pannelli fotovoltaici, installazione di pannelli solari termici, contabilizzazione del calore ed isolamenti termici, eseguibili sul patrimonio di edilizia popolare (tramite risorse attinte del “Fondo di solidarietà manutentiva intercomunale”).

*Soggetti coinvolti nella gestione: **ACER Azienda Case Emilia-Romagna.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **B. Azione 9** .*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

TITOLO VII - Disposizioni riguardo alle attività produttive e aziende di servizi

Art.52 – Obiettivi del Piano in merito al sistema delle attività produttive e le aziende di servizi

Sulla base della zonizzazione di cui all’art. 4, la aree della Zona A dovranno essere oggetto di una progressiva e costante riduzione dei flussi globali autorizzati di emissioni in atmosfera, generate da attività produttive per gli inquinanti critici: il materiale particolare PM₁₀, gli ossidi di azoto NO_x/NO₂ e i composti organici volatili C.O.V.

L’obiettivo consiste in una riduzione del 25%, nei prossimi 5 anni, delle emissioni di PM₁₀, NO₂ e C.O.V. attribuite al **settore “aziende”** attraverso:

- a) le procedure di autorizzazione per le emissioni in atmosfera da parte della Pubblica Amministrazione :
 - riduzione dei limiti di emissione sulla base di omogenei criteri regionali;
 - adeguamento degli impianti con utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 - adozione di combustibili a basso impatto ambientale;
 - produzioni a basso impatto emissivo;
- b) azioni per ridurre le emissioni delle attività produttive esistenti (sensibilizzazione e sostegno per la diffusione di tecnologie pulite e il contenimento dei consumi energetici in collaborazione delle associazioni di categoria);

- c) precauzioni a tutela della qualità dell'aria nella localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
- d) azioni per contenere l'impatto emissivo dei nuovi insediamenti produttivi.

L'obiettivo consiste in una riduzione del 10%, nei prossimi 5 anni, delle emissioni di PM₁₀ attribuite al **comparto zootecnico** del **settore "agricoltura"** attraverso:

- a) azioni per quantificare l'entità delle emissioni di polveri degli allevamenti e prescrizione di accorgimenti per ridurre le emissioni;
- b) azioni per ridurre le emissioni dei mezzi agricoli e delle macchine da cantiere.

La Provincia di Forlì-Cesena, quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera interviene prioritariamente sugli insediamenti produttivi nuovi o trasferiti e sulle modifiche ed ampliamenti degli impianti produttivi esistenti; inoltre promuove il necessario rinnovo tecnologico degli insediamenti produttivi esistenti.

Art. 53 – (Indirizzi) Procedure di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs 152/2006): revisione dei limiti di emissione con criteri omogenei in ambito regionale

Al fine di perseguire quanto più possibile il principio di equità e di uniformità delle azioni su tutto il territorio regionale, la Provincia di Forlì-Cesena, unitamente alle altre Province e col coordinamento della Regione, promuove l'istituzione di un tavolo tecnico che elabori criteri e limiti di emissione più restrittivi per le attività produttive, comprese quelle già autorizzate. In particolare, a seguito delle risultanze del tavolo tecnico e delle indicazioni della Regione, la Provincia di Forlì-Cesena:

1. regolamenterà, con appositi atti, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs 152/2006 degli impianti localizzati nei territori comunali della zona A con particolare riferimento alle emissioni di NO_x (ossidi di azoto);
2. individuerà le attività produttive che hanno emissioni di polveri a granulometria più fine;
3. regolamenterà, con appositi atti, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs 152/2006 degli impianti localizzati nei territori comunali della zona A con particolare riferimento alle emissioni di PM₁₀, di PM_{2,5} e relativi precursori.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, aziende, altre Province, Regione.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **C. Azione 1, C. Azione 6.***

*Tempi di attuazione: **medio termine.***

Art. 54 – (Indirizzi) Autorizzazione per le emissioni in atmosfera

In attesa dei nuovi criteri di autorizzazione elaborati dal tavolo tecnico ed emanati dalla Regione Emilia Romagna, la Provincia adotta, in sede di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunque una serie di indirizzi volti al miglioramento della situazione impiantistica, miranti a favorire politiche aziendali di lungo periodo. Tali criteri si concretizzano negli indirizzi di seguito delineati e possono prevedere prescri-

zioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto (impianti di abbattimento, combustibili), con riferimento anche ai flussi di massa delle emissioni, purché ciò risulti necessario al conseguimento del contenimento e della riduzione degli inquinanti critici NO_x/NO_2 , C.O.V. e PM_{10} e i suoi precursori.

Pertanto si forniscono una serie di indicazioni per l'attività della Conferenza di servizi, indetta dall'Amministrazione provinciale ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/06, per il rilascio delle autorizzazioni per gli **insediamenti produttivi nuovi o trasferiti** e per gli **insediamenti produttivi esistenti soggetti a modifiche sostanziali**, localizzati nella Zona A e caratterizzati da emissioni degli inquinanti critici NO_x/NO_2 , C.O.V. e PM_{10} e i suoi precursori:

- sia utilizzata la migliore tecnologia disponibile atta al contenimento delle emissioni in atmosfera di materiale particolato e ossidi di azoto, anche con riferimento alle BREF comunitarie (Best available techniques REFERENCE document);
- nei cicli di combustione che utilizzano fonti energetiche non rinnovabili, siano utilizzati esclusivamente metano/G.P.L. o altri combustibili a basso impatto ambientale (gasolio e biodiesel se utilizzati in impianti dotati di idonei filtri antiparticolato), a meno che sia dimostrata la necessità per il ciclo produttivo di determinati combustibili diversi dai precedenti;
- ogni impianto termico inserito nel ciclo produttivo sia dotato di bruciatori a bassa emissione di ossidi di azoto ovvero di idoneo impianto di abbattimento DeNO_x ;
- per gli impianti produttivi che generano rilevanti flussi di massa di sostanze inquinanti sia prevista l'installazione di sistemi di controllo in continuo dei principali punti di emissione, con particolare riferimento ad ossidi di azoto e al materiale particolato. Il sistema di monitoraggio e controllo in continuo potrà essere esteso anche ad altri inquinanti rilevanti nello specifico ciclo produttivo o a parametri di controllo del funzionamento dell'impianto;
- per tutti gli impianti esistenti, per i quali si richiede una nuova autorizzazione per modifiche o trasferimenti, sia presentata una autovalutazione analitica delle reali emissioni nella situazione esistente;
- in particolare per gli impianti che determinano emissione di materiale particolato:
 - possa essere richiesta la caratterizzazione chimica e granulometrica del particolato generato;
 - possa essere richiesto l'utilizzo di idonei impianti di abbattimento del materiale particolato in tutte le fasi di produzione che generano tale inquinante. Gli impianti di abbattimento dovranno rispondere ai requisiti di miglior tecnica disponibile sia in relazione alla granulometria del materiale particolato generato sia alle caratteristiche chimiche e di pericolosità delle polveri stesse;
 - sia richiesta l'adozione di ogni accorgimento, anche gestionale, dell'impianto, atto a limitare le emissioni di polveri diffuse in ambiente esterno in ogni fase lavorativa potenzialmente inquinante con particolare attenzione alle fasi di movimentazione, trasporto e stoccaggio. In tal senso dovrà essere evitato lo stoccaggio, anche solo temporaneo, di materiale granulare e polverulento all'aperto ovvero dovrà essere opportunamente coperto e confinato al fine di limitarne ogni diffusione a seguito di condizioni meteorologiche e dell'ambiente circostante sfavorevoli. Dovrà essere perseguito il confinamento di ogni fase lavorativa che può generare emissioni di particolato, la conseguente aspirazione ed il convogliamento ad idonei impianti di abbattimento;
 - si richieda che il trasporto di materiali polverulenti sia effettuato con dispositivi chiusi su tutto il territorio provinciale.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, imprese, associazioni di categoria.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **C. Azione 2**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

In merito agli **insediamenti produttivi esistenti**, nelle more dei nuovi criteri di autorizzazione regionali, la Provincia insieme ai Comuni promuove e ricerca accordi per il contenimento delle emissioni nella Zona A.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, imprese, associazioni di categoria.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **C. Azione 2**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

Art. 55 – (Prescrizioni) Valutazione di impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale

Nelle istruttorie relative alle procedure autorizzative che prevedono la fissazione di limiti di emissione o di parametri ad essi riconducibili (AIA, VIA) si richiede particolare considerazione per l'attuale condizione di criticità che caratterizza la qualità dell'aria derivante dalle emissioni di ossidi di azoto (NO_x/NO₂), composti organici volatili (C.O.V.) e materiale particolato (PM₁₀) e suoi precursori.

Tali autorizzazioni possono stabilire limiti di emissione e prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto (impianti di abbattimento, combustibili) più severi di quelli previsti dalla normativa statale e regionale, con riferimento anche ai flussi di massa delle emissioni, purché ciò risulti necessario al conseguimento del contenimento e della riduzione degli inquinanti critici NO_x/NO₂, C.O.V. e PM₁₀ e i suoi precursori.

Fermo restando i valori limiti di emissione fissati dalla normativa nazionale e regionale, su tutto il territorio provinciale, ed in particolare nella Zona A, per gli insediamenti produttivi che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.59/05 (AIA) o soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), potranno essere autorizzati limiti massimi di concentrazione delle sostanze inquinanti più restrittivi, valutati di caso in caso sulla base delle tecnologie adottate o da adottare, del contesto territoriale e delle condizioni locali dell'ambiente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 8 del D.Lgs. n.59/05, nel caso in cui le valutazioni tecniche effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e/o specifici monitoraggi della qualità dell'aria dell'area interessata dimostrino la necessità dell'applicazione di misure più rigorose per la tutela della salute di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l'autorità competente anziché negare il rilascio dell'autorizzazione può prescrivere soluzioni tecniche supplementari che non soddisfino al requisito di disponibilità di cui all'art 2, comma 1, lettera o) numero 2) del D.Lgs. n.59/05. Tale criterio può trovare applicazione anche nelle procedure di valutazione di impatto ambientale.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, imprese, associazioni di categoria.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **C. Azione 3**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

Art. 56 – Combustibili utilizzati nei processi produttivi

(Prescrizioni) Per **tutti gli impianti** si prevede il divieto di utilizzo dei combustibili liquidi con contenuto di zolfo superiore allo 0.3% in massa e loro emulsioni, dalla data di entrata in vigore del presente Piano.

(Prescrizioni) Per **gli impianti nuovi o trasferiti o ampliati** si prevede l'obbligo di utilizzare metano/G.P.L. o altri combustibili a basso impatto ambientale (gasolio e biodiesel se utilizzati in impianti dotati di filtri antiparticolato) indipendentemente dalla taglia dell'impianto (a meno che sia dimostrata la necessità per il ciclo produttivo di determinati combustibili diversi dai precedenti). I combustibili debbono essere utilizzati in impianti che garantiscono basse emissioni di NO_x.

(Indirizzi) Per **gli impianti esistenti** si prevedono la promozione e la ricerca di accordi, che coinvolgano Provincia, Comuni, imprese, Associazioni di categoria, Agenzia per l'Energia e i gestori delle reti energetiche, per la conversione all'utilizzo di combustibili gassosi (metano o G.P.L.) in sostituzione di gasolio e kerosene (i distillati leggeri e medi del petrolio) e oli combustibili e distillati pesanti del petrolio.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, imprese, Associazioni di categoria, Agenzia per l'Energia e i gestori delle reti energetiche.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **C. Azione 4** .*

*Tempi di attuazione: **breve-medio termine.***

Art. 57 – (Indirizzi) Contenimento dei consumi energetici del sistema produttivo

Attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale (disciplina degli ambiti specializzati per attività produttive comunali esistenti e nuovi), il rilascio dei titoli autorizzativi alla installazione e gestione delle attività produttive da parte della pubblica amministrazione e l'introduzione di opportuni parametri premianti nella concessione di contributi a sostegno delle attività produttive, la Provincia e i Comuni perseguono il contenimento dei consumi di energia primaria da parte del sistema produttivo, favorendo :

- il ricorso a fonti rinnovabili (collettori solari, impianti fotovoltaici e impianti geotermici);
- la riduzione di consumi di energia nei processi produttivi attraverso l'ottimizzazione del rendimento delle macchine, l'utilizzo di motori ad alta efficienza e il recupero di calore;
- la riduzione dei consumi di energia per riscaldamento e raffrescamento;
- la produzione combinata di energia elettrica e termica, purché sia verificato in fase di autorizzazione che l'impatto sulla qualità dell'aria sia migliorativo rispetto ai sistemi convenzionali di produzione di energia termica.

La Provincia e i Comuni si impegnano a dotarsi e tenere aggiornati i propri piani energetici inserendo adeguate misure per il settore produttivo.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, imprese, associazioni di categoria.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **C. Azione 10** .*

*Tempi: **medio termine.***

Art. 58 – (Indirizzi) Consumo di solventi e preparati contenenti solventi (C.O.V)

Considerato che i composti organici volatili (C.O.V.) diversi dal metano possono produrre inquinanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare, così da costituire inquinanti precursori dell'ozono, dovrà essere raggiunto il contenimento delle emissioni di C.O.V. per quanto tecnicamente possibile. A tal fine dovranno essere perseguiti:

- a) l'attenta e puntuale applicazione della normativa già in vigore nel settore industriale (D.Lgs. n.152/2006 art.275) cercando nei limiti del possibile di anticipare i benefici che essa dovrebbe portare nell'arco di tempo previsto per l'adeguamento degli impianti alle nuove disposizioni (entro il 31 ottobre 2007);
- b) la sensibilizzazione e il sostegno per la diffusione di tecnologie pulite presso le aziende con la collaborazione delle associazioni di categoria, in concomitanza con la gestione del progetto europeo INTERREG IIIB CADSES "SMSVOSLESS 3B062" che ha come scopo quello di predisporre strumenti tecnici per l'applicazione presso le aziende della "Direttiva C.O.V." (recepita con l' art. 275 del D.Lgs. n.152/2006);
- c) la sensibilizzazione presso i cittadini e gli utilizzatori professionali relativamente ai prodotti regolamentati dal D.Lgs. n.161/2006 e costituiti da pitture, vernici decorative e prodotti per carrozzeria contenenti solventi organici, nel periodo di transizione dai prodotti attuali a quelli a basso contenuto di solvente.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, ARPA, AUSL, imprese, associazioni di categoria.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **C. Azione 5** .*

*Tempi di attuazione: **breve-medio termine.***

Art. 59 – (Indirizzi) Emissioni diffuse in attività che generano polveri

I soggetti indicati, nell'ambito delle rispettive competenze, per le attività che si trovano localizzate nella Zona A, in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti provvedono ad indicare nei diversi titoli abilitativi rilasciati opportune misure di contenimento delle polveri; in particolare nei cantieri di lavoro risulta opportuno adottare le misure di seguito elencate a titolo esemplificativo:

- umidificazione del materiale polveroso durante le operazioni di trasbordo ed immagazzinamento;
- impiego di mastice di asfalto e di bitume con bassa tendenza all'esalazione di fumo;
- utilizzo di esplosivi con poche emissioni,
- regolare manutenzione di macchine ed apparecchi;
- considerazione della protezione dell'aria nella pianificazione edilizia e nelle gare di appalto;
- formazione del personale edile;
- impiego di macchine ed apparecchi dotati di sistemi di filtri per particolato;
- previsione di strumenti adeguati per la pulizia delle gomme e degli automezzi prima dell'uscita dai cantieri.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, AUSL, imprese e associazioni di categoria.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **C. Azione 7**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine**.*

Art. 60 – (Indirizzi) Emissioni delle nuove aree produttive: requisiti delle aree ecologicamente attrezzate

Gli strumenti urbanistici comunali e gli accordi territoriali per l'attuazione degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale devono disciplinare le condizioni di assetto e gli obiettivi prestazionali delle aree ecologicamente attrezzate, così come definiti e individuati nel P.T.C.P. (art. 65 delle norme):

- traffico veicolare di persone e merci indotto dalla presenza dell'area – si prevede l'adozione dei criteri relativi all'accessibilità territoriale;
- mobilità interna all'area – si prevede la realizzazione di reti di percorsi ciclabili sicuri e spazi attrezzati per l'attesa e la fermata dei mezzi di trasporto pubblico;
- condizioni di qualità dell'aria esterna all'area per la riduzione al minimo il numero degli esposti - si stabiliscono delle distanze minime tra l'area ecologicamente attrezzata e le zone residenziali. Questi spazi devono essere destinati alla realizzazione di fasce di mitigazione e ambientazione, comprendenti barriere verdi realizzate secondo opportuni criteri adatti ad abbattere gli inquinanti.

Il presente Piano inoltre individua tra i possibili obiettivi relativi alle prestazioni in materia di inquinamento atmosferico di un'area produttiva ecologicamente attrezzata in coerenza con la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione n. 118 del 13 giugno 2007 "Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree ecologicamente attrezzate (L.R. 20/2000, artt. 16 e A-14)":

1. il rispetto di criteri più restrittivi dei valori massimi ammessi di inquinanti in emissione, da valutare in base alle caratteristiche di qualità dell'aria dell'area e da riferire alle migliori tecnologie disponibili;
2. il perseguimento della massima riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera da parte degli impianti termici, adottando tutti gli accorgimenti per la riduzione dei fabbisogni di combustibile e attraverso l'utilizzo di combustibili con bassi fattori di emissione, di bruciatori a bassa emissione di NO_x;
3. la possibilità di adozione di una rete di monitoraggio per la qualità dell'aria interna all'area i cui oneri di manutenzione siano a carico del gestore dell'area;
4. l'obbligo da parte del gestore dell'area di assumere in maniera diretta o delegata le funzioni di "energy manager" (art.19 Legge n.10/91) e di "mobility manager" (D.M. 27/03/98).

Per quanto riguarda il tema del fabbisogno energetico e gli obiettivi di risparmio, il presente Piano puntualizza la necessità di:

- a) adozione di soluzioni impiantistiche centralizzate (collegamento a reti di teleriscaldamento, centrali comprensoriali) alimentate con combustibili a basso impatto ambientale e possibilmente integrate con sistemi che sfruttano fonti di energia rinnovabile;
- b) l'adozione di soluzioni a livello progettuale/costruttivo e di esercizio e manutenzione del sistema edificio-impianto, attraverso le quali ottenere un miglioramento dell'efficienza energetica del sistema e quindi ridurre i consumi di combustibile.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni**.*

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **C. Azione 11**.*

Tempi: lungo termine.

Art. 61 – (Direttiva) Emissioni delle nuove aree produttive: barriere arboree

Gli strumenti urbanistici comunali prevedono la realizzazione di adeguate barriere verdi:

- a) nella realizzazione delle reti ecologiche individuate dal P.T.C.P. (negli ambiti fluviali e lungo la viabilità di progetto) come già indicato al precedente art. 41;
- b) nelle **fasce di mitigazione e ambientazione degli ambiti produttivi** di rilievo comunale e sovramunicipale.
- c) all'interno degli ambiti urbani (verde urbano) come già indicato al precedente art. 41.

La Provincia assume gli ambiti destinati alla riconnessione e alla costruzione della rete ecologica come aree preferenziali sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per orientare contributi e finanziamenti provenienti dall'Unione Europea.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **C. Azione 14.***

Tempi: medio-lungo termine.

Art. 62 – (Indirizzi) Localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia

Le funzioni di competenza provinciale per gli atti autorizzativi e pareri relativi ad impianti di produzione termoelettrica che utilizzano fonti convenzionali e fonti rinnovabili ovvero di modifica o ripotenziamento degli impianti esistenti, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, saranno esercitate secondo il criterio indicato alla lettera a) dell'art. 17 comma 1 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.

L'insediamento di nuovi impianti termoelettrici o il ripotenziamento di quelli esistenti, all'interno della Zona A, è consentito se tali opere sono previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali; i progetti relativi dovranno verificare, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali del territorio interessato, direttamente o indirettamente, dagli effetti dell'opera. Qualora l'insediamento degli impianti non rientri in alcuno degli strumenti di pianificazione di cui sopra, compatibilmente coi limiti e vincoli nell'uso del territorio da questi individuati, la realizzazione è consentita se il progetto in questione realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti di emissione dell'area territorialmente interessata, in maniera quantomeno equivalente all'entità delle emissioni previste per l'impianto in questione, andando a realizzare gli obiettivi previsti agli artt. 49, 57 e 60 comma 3. Gli stessi progetti dovranno inoltre essere sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, qualora prescritta dalle disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Il criterio di cui al secondo comma non si applica per la realizzazione di piccoli e medi impianti, aventi potenzialità inferiore a 5 MW termici, di produzione di energia da biomasse. I progetti di tali opere dovranno verificare, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali del territorio interessato, direttamente o indirettamente dagli effetti dell'opera; per gli stessi si

deve valutare attentamente sia la localizzazione degli impianti sia la potenzialità, soprattutto in relazione alla possibilità di adottare le tecnologie di combustione ed abbattimento in grado di ridurre quanto più possibile le emissioni di PM e di NOX, che altrimenti si posizionano su valori decisamente più elevati rispetto a quelli ottenibili dai combustibili fossili comunemente utilizzati. Si ritiene che per impianti di questo tipo sia opportuno predisporre una maglia di valutazione, al fine di governarne lo sviluppo e la realizzazione all'interno di un sistema di distretto. Fino alla definizione della stessa, le valutazioni istruttorie terranno conto dei seguenti indirizzi:

- a) appartenenza alla filiera delle bioenergie con attestazione dei relativi rapporti contrattuali (accordi di filiera e contratti di filiera) o trasformazione diretta della materia prima coltivata;
- b) dimostrazione del bilancio di sostituzione dell'energia fossile in riferimento dell'utilizzatore finale;
- c) valutazione in merito al bacino ottimale di conferimento per i vari tipi di impianto, considerando il complesso degli impatti generati;
- d) valutazione in merito alla quantità di calore prodotto, alla sua utilizzazione e al bilancio energetico complessivo del singolo intervento

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **C. Azione 8, C. Azione 9**.*

Art. 63 – (Indirizzi) Riduzione delle emissioni dei mezzi agricoli e delle macchine da cantiere

I soggetti indicati, nell'ambito delle rispettive competenze:

- a) promuovono campagne di informazione sulle caratteristiche delle emissioni dei mezzi agricoli e delle macchine da cantiere (diesel), finalizzate alla installazione di filtri antiparticolato e alla sostituzione dei veicoli più vecchi ed inquinanti;
- b) esercitano pressione a livello regionale e statale perché venga introdotto l'obbligo di installare sulle macchine da cantiere ed i mezzi agricoli nuovi ed esistenti adeguati filtri antiparticolato;
- c) prevedono, all'interno del Piano di Sviluppo Rurale, incentivi per la modernizzazione del parco dei mezzi agricoli richiedendo particolari requisiti emissivi e la rottamazione dei veicoli vecchi.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, organizzazioni professionali agricole.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **C. Azione 13**.*

*Tempi: **breve termine.***

Art. 64 – (Indirizzi) Buone pratiche agricole per la riduzione delle emissioni atmosferiche

Provincia e Comuni, in collaborazione con le Associazioni dei produttori, promuovono l'attuazione di buone pratiche agricole finalizzate alla riduzione locale delle emissioni quali:

- a) l'installazione di impianti aziendali per biogas;
- b) l'impiego di combustibile agricolo a basso tenore di zolfo o biocombustibile;
- c) le pratiche agronomiche a basso impatto ambientale anche per la riduzione dell'uso eccessivo di fertilizzanti azotati;

- d) le buone tecniche di gestione zootecnica per il contenimento dei miasmi, la riduzione del tenore di azoto nella dieta e il contenimento delle emissioni di ammoniaca e di ossidi di azoto.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, organizzazioni professionali agricole.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **C. Azione 12.***

*Tempi: **breve termine.***

Art. 65 – (Indirizzi) Caratterizzazione e riduzione delle emissioni di polveri delle attività zootecniche

I soggetti indicati, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono campagne di campionamento delle polveri per verificare la reale consistenza delle emissioni e verificare i fattori di emissione utilizzati nell'inventario del Quadro Conoscitivo. Inoltre si applica, con particolari precauzioni nei confronti delle emissioni in atmosfera di PM₁₀, la "direttiva IPPC" (D.Lgs. n.59/05) che prevede il rilascio entro ottobre 2007 dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA) a circa 130 attività di allevamento installate nel territorio della Zona A.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, ARPA, associazioni di categoria degli allevatori.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **C. Azione 12.***

*Tempi: **breve termine.***

TITOLO VIII - Disposizioni riguardo alla logistica delle merci

Art. 66 – (Direttiva) Provvedimenti regolatori per il traffico merci in ambito urbano

Al fine di contenere l'impatto sulla qualità dell'aria derivante della movimentazione delle merci, i Comuni adottano, per ampie porzioni dell'area urbana, provvedimenti regolatori (controllo accessi, soste, agevolazioni per il trasporto conto terzi) che devono essere previsti nei P.U.T. e P.U.M. in connessione con analoghi provvedimenti per la gestione della mobilità delle persone. I Comuni incentivano l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale (metano, G.P.L., elettrici) per il trasporto delle merci nei centri urbani, e l'istituzione di piattaforme di scambio dai mezzi pesanti ai mezzi leggeri ecologici aventi lo scopo di:

- a) ridurre le dimensioni e il numero dei veicoli per il trasporto merci circolanti mediante una concentrazione dei carichi;
- b) razionalizzare il percorso degli automezzi aumentandone la velocità commerciale e l'efficienza del servizio;
- c) diminuire i chilometri percorsi a parità di servizio, anche mediante la creazione di vie preferenziali di accesso alle sedi di attività commerciali (ad es. attraverso utilizzo delle corsie preferenziali TPL) e la gestione informatica degli itinerari;
- d) disincentivare l'occupazione impropria delle sedi viarie e dei suoli pubblici con conseguente riduzione della congestione del traffico

In particolare, per le aree produttive di rilievo sovracomunale, dovrà essere promossa la stipula di accordi tra le aziende insediate per la razionalizzazione della movimentazione delle merci.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comuni, imprese, associazioni di categoria***
*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **D. Azione 1, D. Azione 2**.*
*Tempi di attuazione: **breve-medio termine**.*

Art. 67 – (Indirizzi) Trasporto delle merci su ferro

I soggetti indicati, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'aumento del trasporto su ferrovia delle merci prodotte o consegnate nel territorio provinciale.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Regione, Trenitalia, imprese, associazioni di categoria**.*

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **D. Azione 3**.*

*Tempi di attuazione: **medio-lungo termine**.*

Art. 68 – (Prescrizioni) Copertura dei trasporti pulverulenti

Le Amministrazioni comunali operano affinché su tutto il territorio provinciale sia rispettato l'obbligo di copertura dei trasporti pulverulenti sfusi, allo scopo di limitare le emissioni diffuse di polveri; l'obbligo viene sancito da apposita ordinanza sindacale che specifica altresì le sanzioni pecuniarie comminate ai trasgressori.

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **C. Azione 7**.*

TITOLO IX – Disposizioni per l'informazione, comunicazione, educazione ambientale e formazione

Art. 69 – Obiettivi del Piano in merito ad informazione, comunicazione, educazione ambientale e formazione

La Provincia ed i Comuni perseguono il miglioramento della protezione dell'ambiente atmosferico attraverso un maggiore coinvolgimento ed una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi inerenti all'ambiente atmosferico e attraverso la formazione dei tecnici degli enti pubblici e privati che dovranno dare risposta alla crescente esigenza di qualità della vita dei cittadini.

A tale scopo, le autorità e la popolazione interessate sono informate degli obiettivi e dei contenuti del Piano di Risanamento atmosferico e degli esiti del monitoraggio degli effetti di Piano (Val.S.A.T. in itinere), nonché delle misure correttive eventualmente opportune.

Art. 70 – (Prescrizioni) Informazione sulla qualità dell'aria

I soggetti indicati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n.351/99:

a) la disponibilità per il pubblico in forma chiara e tempestiva dei dati di qualità dell'aria raccolti dalla rete

fissa di rilevamento della qualità dell'aria (servizio internet);

- b) la divulgazione, tramite pubblicazione su web e distribuzione nelle scuole, negli uffici pubblici e presso le associazioni di categoria, di una newsletter periodica che illustri gli andamenti dei diversi inquinanti nei tre mesi precedenti.
- c) l'informazione sui dati storici di qualità dell'aria e la predisposizione del rapporto annuale sulla qualità dell'aria (partendo dalla presentazione ed interpretazione dei dati rilevati dalla rete fissa di monitoraggio per giungere nei prossimi anni ad una valutazione per ampie zone del territorio provinciale attraverso l'interpolazione dei dati della rete fissa e del mezzo mobile grazie all'utilizzo di opportuni modelli di dispersione degli inquinanti).

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, AUSL, ARPA, mass-media.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **E. Azione 1**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

Art. 71 – Informazioni sanitarie sui possibili rischi alla salute

I soggetti indicati, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a:

- a) realizzare campagne informative per i cittadini sulla nocività delle polveri fini e degli altri inquinanti e sull'adozione di stili di vita più sostenibili. I contenuti informativi saranno stabiliti dalle AUSL e la strategia comunicativa da un distretto (ARPA, AGESS, ATR e Servizi della Provincia e dei Comuni) ovvero da un *pool* di esperti in grado di veicolare velocemente e al meglio le informazioni ai cittadini;
- b) svolgere incontri informativi alla popolazione e nelle scuole ad opera dei medici operanti sul territorio (a loro volta formati con corsi ad hoc grazie agli uffici formazione delle AUSL); questo con una programmazione a medio e lungo termine.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, AUSL, ARPA, mass-media.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **E. Azione 2**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

Art. 72 – (Prescrizioni) Informazione nelle situazioni di emergenza: superamento delle soglie di informazione e di allarme per l'ozono (art. 5 D.Lgs. 183/2004) e situazioni critiche per il PM₁₀

In caso di superamento delle soglie previste dalla normativa è compito dei Sindaci, rivestendo la carica di massima autorità sanitaria a livello locale, di divulgare notizie relative ai potenziali rischi per la salute. Tali informazioni, stabilite ed avallate dalle AUSL, saranno di carattere generale di introduzione alla problematica specifica con riferimenti aggiornati sull'effettiva pericolosità degli inquinanti presi in esame. Di volta in volta a seconda dei periodi dell'anno, invernale per le polveri ed estivo per l'ozono, sono comunicati quali siano i corretti comportamenti da seguire per ridurre l'esposizione in caso di superamento delle soglie previste dalla normativa. Nel caso di superamento delle soglie dell'ozono e, se possibile, di previsione del superamento, i Comuni devono provvedere a fornire le informazioni cui al comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 183/2004, comprendenti gli elementi dettagliati nell'allegato II parte II del medesimo decreto.

Viene fornita informazione dettagliata e specifica, tramite internet (siti della Provincia, Comuni,

AUSL, ARPA, ATR) e giornali, in continuo aggiornamento con le pagine dell'ARPA relative alle misurazioni inerenti la qualità dell'aria.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, AUSL, ARPA, mass-media.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **E. Azione 3**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

Art. 73 – (Indirizzi) Comunicazione per favorire una mobilità sostenibile

I soggetti indicati, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzeranno una serie di interventi di comunicazione al fine di:

1. promuovere campagne di sensibilizzazione e iniziative che in vari modi siano finalizzate a coinvolgere i cittadini e l'opinione pubblica, attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, come l'affissione di manifesti, la distribuzione di materiale informativo, l'istituzione di sportelli informativi, siti web, ecc.;
2. invitare al rispetto delle norme del Codice della Strada (limiti di velocità, rispetto delle precedenza ai pedoni e ciclisti, obbligo di spegnere il motore in caso di sosta prolungata);
3. promuovere un uso più attento e moderato delle autovetture, consigliando ai consumatori di:
 - limitare l'acquisto di automobili e in caso di decisione d'acquisto sceglierne una con un'accettabile compatibilità ambientale (ibrida, a metano, G.P.L.) e con un buon rendimento energetico;
 - considerare attentamente la necessità di ogni viaggio in auto e spostarsi il più possibile a piedi, in bicicletta o usando il mezzo pubblico;
 - se possibile fare acquisti non lontano da casa, limitando l'uso dei mezzi di trasporto a motore;
 - dividere l'auto con i propri familiari, amici o colleghi;
 - mantenere in buono stato la propria auto (regolare la pressione delle gomme, mettere a punto il motore, ecc.);
4. rimuovere il pregiudizio che considera le biciclette un sistema di trasporto "povero" non competitivo rispetto all'uso dei veicoli a motore e neppure integrativo del trasporto pubblico, oppure un mezzo da utilizzare solo per il tempo libero;
5. far conoscere ai cittadini i costi esterni (inquinamento, sicurezza, congestione), della mobilità stradale in modo da consentire l'effettuazione di scelte modali all'insegna della consapevolezza e della responsabilità;
6. attivare campagne di informazione per migliorare lo stile di guida al fine di contenere le emissioni (moderare la velocità di marcia, mantenere uno stile di guida morbido).

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, AUSL, ARPA, mass-media.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **E. Azione 4**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

Art. 74 – (Indirizzi) Piani di comunicazione e marketing a supporto di interventi di potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL)

I soggetti indicati, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano una serie di interventi di:

- a) promozione e realizzazione di attività di comunicazione e marketing, che possano stimolare l'utilizzo del mezzo pubblico attraverso una maggiore conoscenza del servizio offerto. L'obiettivo primario è quello di aumentare il numero dei passeggeri e per raggiungerlo occorre la più completa informazione, in grado di raggiungere tutti i cittadini anche nei centri minori della Provincia e di garantire in modo efficace la disponibilità di informazioni integrate relative a tutti i sistemi di trasporto, alle piattaforme di interscambio, alle tariffe ed agevolazioni applicate oltre agli orari e alla esatta indicazione delle fermate. Tali informazioni dovranno essere rese disponibili mediante strumenti classici come libretti, depliant oltre che attraverso web ed sms.
- b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione per fare riflettere sui temi della mobilità sostenibile e della strada, sull'esempio del progetto "Sulla Strada" (già attivato): concorso per nuovi scrittori, fotografi, musicisti, dedicato a chi vive, studia o lavora nella provincia di Forlì-Cesena (promosso da ATR-Agenzia per la Mobilità).

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, ATR, scuole, sindacati, mass-media.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **E. Azione 8**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

Art. 75 – (Direttiva) Integrazione nei Piani per la Salute (P.p.S) del tema della qualità dell'aria

Dal momento che i Piani per la Salute sono lo strumento attraverso cui nella Regione Emilia Romagna si intende promuovere lo sviluppo di politiche pubbliche per la salute, secondo il modello proposto dall'OMS (Ottawa 1976), i soggetti indicati, nell'ambito delle rispettive competenze, si adoperano perché i P.p.S., ed in particolare il programma di interventi sul tema "Ambiente e Salute", divenga l'ambito in cui una serie di azioni per una maggiore tutela dell'aria e della salute possono essere recuperate come impegno libero di associazioni di cittadini ed Enti Locali.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, AUSL.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **E. Azione 6**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

Art. 76 – (Indirizzi) Educazione ambientale

I soggetti indicati, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere e realizzare attività di educazione ambientale, inserendo il tema qualità dell'aria e mobilità sostenibile nei progetti di educazione ambientale.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, AUSL, ARPA, ATR, scuole e università, mass-media.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **E. Azione 7**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

Art. 77 – (Indirizzi) Coinvolgimento ed informazione dei cittadini

I Comuni, con il sostegno della Provincia, si impegnano ad avviare un coinvolgimento ed informazione dei cittadini sull'attuazione dei contenuti del Piano anche attraverso l'attivazione di appositi forum di Agenda 21.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Comuni, associazioni economiche e sociali.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **E. Azione 9**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

Art. 78 – (Indirizzi) Formazione per gli amministratori e i tecnici delle strutture pubbliche

I soggetti indicati, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono un piano di aggiornamento tecnico-scientifico ed amministrativo sui problemi dell'inquinamento dell'aria e della prevenzione, rivolto ad amministratori, dirigenti e tecnici degli Enti Locali, mediante:

- azione di informazione, formazione e sensibilizzazione verso gli amministratori e i tecnici degli Enti le cui scelte ricadono sulla qualità dell'aria (urbanistica, territorio, viabilità, lavori pubblici);
- corsi di formazione e seminari realizzati attraverso la cooperazione tra Enti Pubblici e gestori del Trasporto Pubblico Locale;
- distribuzione nominativa agli amministratori e ai dirigenti degli Enti pubblici di dossier; organizzati per schede, relativi alle tematiche legate alla qualità dell'aria.

*Soggetti coinvolti nella gestione: **Provincia, Comuni, altri Enti/Aziende pubbliche, ATR, AUSL, ARPA.***

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **F. Azione 1**.*

*Tempi di attuazione: **breve termine.***

PARTE III – Il Piano di Mantenimento per la Zona B

TITOLO X - Finalità, ambito di applicazione ed obiettivi

Art. 79 – Finalità

Il presente Piano di Mantenimento ha validità, ai sensi dell'art 9 del D. Lsg. 351/99, sulla base della LR. 3/1999 dell'Emilia Romagna, artt. 121 e122, nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi, al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile.

Art. 80 – Zone di applicazione

Il presente Piano di Mantenimento si applica nella Zona B, come individuata nell'art.4, caratterizzata da valori di qualità dell'aria inferiori ai valori limite (D.M. 2/4/2002, n.60 e D.Lgs. 21/5/2004, n. 183).

Art. 81 – Obiettivi per il mantenimento

Ai sensi del DM 60/2002, devono essere conservati i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite indicati all'art.3 come obiettivi di qualità ambientale.

Art. 82 – Disposizioni per la mobilità sostenibile

Per tutti i territori della Zona B si applicano le disposizioni contenute negli artt. 23, 25, 27, 28, 35 e 36.

Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): A. Azione 1, A. Azione 2, A. Azione 9, A. Azione 11, A. Azione 12, A. Azione 14, A. Azione 15, A. Azione 7, A. Azione 8.

Art. 83 – Disposizioni per l'edilizia sostenibile

Per tutti i territori della zona "B" si applicano le disposizioni contenute negli artt. 43, 44, 45 e 47.

Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): B. Azione 1, B. Azione 2, B. Azione 3, B. Azione 5.

Art. 84 – Disposizioni riguardo alle attività produttive e le aziende di servizi

Per tutti i territori della zona "B" si applicano le disposizioni contenute negli artt. 57, 58, 63 e 64.

Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): C. Azione 10, C. Azione 5, C. Azione 7, C. Azione 11.

Art. 85 – Disposizioni per l’informazione, comunicazione ed educazione ambientale e per la formazione.

Per tutti i territori della zona “B” si applicano le disposizioni contenute negli artt. 76 e 78.

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **E. Azione 7, F. Azione 1** .*

PARTE IV – Il Piano di Azione per l'Agglomerato R11

TITOLO XI – Finalità, ambito di applicazione ed obiettivi

Art. 86 – Finalità

Il presente Piano di Azione vale, ai sensi dell'art 7 del D.Lsg. 351/99 e della Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2004 n. 43, nelle porzioni di Zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento dei valori limite e/o delle soglie di allarme, affinché sia ridotto tale rischio.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del D.Lsg. 351/99 l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio è il Sindaco e può esercitare tale competenza anche attraverso forme associative o modalità diverse, previo parere della Conferenza dei Sindaci.

Il Piano di azione contiene le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e/o delle soglie di allarme. Si tratta dei primi provvedimenti da attuare per contenere le emissioni inquinanti, in particolare per ridurre o eliminare quegli episodi critici su cui le azioni a medio e lungo termine non riescono ad incidere tempestivamente. In particolare il Piano di azione concorre a contrastare i superamenti giornalieri del PM₁₀ nelle more dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di risanamento.

La Provincia ritiene indispensabile il coordinamento fra le diverse province della regione, nell'auspicio che esso possa continuare ad essere guidato dalla Regione Emilia-Romagna, e fra le diverse Regioni del bacino padano.

Art. 87 – Zone di applicazione

Ai sensi di quanto enunciato nell'art. 4, il Piano di azione si applica ai territori indicati come Agglomerato R11.

Art. 88 – (Prescrizioni) Contenuti del Piano di Azione

La Provincia promuove e coordina, col contributo della Conferenza dei Sindaci, Accordi di Programma, fra tutti i soggetti interessati, per la definizione di limitazioni alla circolazione in condizioni di inquinamento atmosferico critiche, con specifico riferimento all'inquinamento da particolato (PM₁₀), che si esprime su area vasta intercomunale. Le azioni saranno adottate sulla base degli accordi volontari proposti in sede regionale, nonché prendendo a riferimento le azioni proposte dal presente Piano (Parte II - Relazione Capitolo 12 " Programma generale delle azioni del Piano di Azione per l'Agglomerato R11).

Ai sensi dell'art.2 del D.M. 21/04/99 n.163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione", è fatto obbligo per tutti i Comuni dell'Agglomerato R11 l'adozione delle azioni di limitazione alla circolazione considerate del Programma generale in questione.

*Programma generale delle azioni (Parte II - Relazione): **PdA A. Azione 1, PdA A. Azione 2, PdA A. Azione 3, PdA A. Azione 4, PdA C. Azione 1, PdA C. Azione 2, PdA E. Azione 1.***